RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CAPO I
Modifiche delle disposizioni in materia di adempimenti tributari

ART. 1 - Disposizioni in materia di coefficienti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari

La disposizione si inquadra nel programma di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, iniziata con il decreto legislativo n. 1, del 2024, in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 16, della n. 111, del 2023.

Al solo fine di determinare il reddito imponibile nei confronti dei contribuenti forfetari e sino a quando non saranno elaborati dei nuovi coefficienti sulla base della classificazione ATECO 2025, il comma 1 prevede l'utilizzo dei coefficienti di redditività di cui all'allegato n. 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, utilizzando la precedente classificazione ATECO 2007, in continuità con gli anni precedenti. La nuova classificazione ATECO 2025, infatti, ha individuato le attività economiche secondo dei codici e descrizioni non più compatibili con la tabella dei coefficienti contenuta nell'allegato n. 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, attualmente in vigore.

ART. 2 - Fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali

Attraverso la modifica dell'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la disposizione rende permanente il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali.

Nel dare attuazione ai princìpi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 16, comma 1, della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, la norma integra gli interventi di cui al decreto legislativo n. 1, del 2024, implementando la semplificazione e la riduzione degli adempimenti tributari.

La disposizione consente, infatti, di evitare onerosi investimenti infrastrutturali, sia da parte degli operatori sanitari che dell'Amministrazione, volti a individuare un sistema di gestione delle fatture elettroniche, diverso dal Sistema di Interscambio, che garantisca una adeguata tutela dei dati personali contenuti nelle suddette fatture.

ART. 3 - Trasmissione dei corrispettivi relativi alle ricariche dei veicoli elettrici

Il Regolamento (UE) 2023/1804, allo scopo di incentivare lo sviluppo della mobilità sostenibile e armonizzare la regolamentazione tecnica unionale, ha previsto una peculiare disciplina riguardante le infrastrutture mediante le quali rifornire veicoli a combustibili alternativi rispetto a quelli fossili. In particolare, il predetto Regolamento stabilisce che il punto di ricarica sia "connesso digitalmente", inviando e ricevendo informazioni in tempo reale, comunicando in modo bidirezionale con la rete elettrica e il veicolo elettrico, al fine di essere monitorato e controllato a distanza, anche per avviare e interrompere la sessione di ricarica e misurare i flussi di energia elettrica. Inoltre, l'articolo 5 del Regolamento prevede che "presso i punti di ricarica accessibili al pubblico installati a decorrere dal 13 aprile 2024, è possibile effettuare una ricarica ad hoc utilizzando uno strumento di pagamento ampiamente utilizzato nell'Unione. A tal fine i gestori dei punti di ricarica accettano pagamenti elettronici presso tali punti mediante terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento, tra cui almeno uno degli strumenti seguenti: a) lettori di carte di pagamento; b) dispositivi con

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

funzionalità senza contatto che consente quanto meno di leggere carte di pagamento; c) per i punti di ricarica accessibili al pubblico con una potenza di uscita inferiore a 50 kW, dispositivi che utilizzano una connessione internet e consentono operazioni di pagamento sicure, ad esempio quelli che generano uno specifico codice di risposta rapida.".

Tanto premesso, in considerazione delle peculiarità stabilite dal predetto Regolamento unionale e delle garanzie di tracciabilità dei dati riferiti alle singole operazioni di ricarica elettrica e dei relativi pagamenti, viene introdotta una specifica disposizione normativa per disciplinare l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte degli operatori che mettono a disposizione servizi di ricarica elettrica dei veicoli, tramite stazioni di ricarica che non prevedono l'identificazione del cliente.

La norma è volta a dare attuazione ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nell'articolo 16, comma 1, della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, integrando gli interventi di cui al decreto legislativo n. 1, del 2024, garantendo il rispetto dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e al contempo evitando eccessivi aggravi in termini di adempimenti in capo ai gestori delle colonnine di ricarica.

In dettaglio, la disposizione modifica l'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introducendo il comma 1-ter che, demanda a uno specifico provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della disposizione, la regolamentazione tecnica del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, escludendo qualsiasi informazione sui clienti.

Con la presente disposizione, inoltre, vengono estese alle operazioni di ricarica elettriche in argomento le sanzioni connesse alle violazioni dovute alla mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero alla memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, disciplinate dagli articoli 6, comma 2-bis, e 11, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (**comma 3**). Conseguentemente sono state apportate analoghe modifiche agli articoli 31, comma 3, e 36, comma 6 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024 (**comma 4**).

ART. 4 – Modifica dei termini per la trasmissione delle CU per i redditi di lavoro autonomo e per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA

La norma dispone che, a decorrere dal 2026, le certificazioni uniche, di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, anziché entro il termine previsto dall'articolo 4, comma 6-quinquies, terzo periodo, del richiamato decreto (ossia entro il 31 marzo). Il differimento, finalizzato ad agevolare gli adempimenti dei sostituti d'imposta, riguarda anche le certificazioni uniche contenenti provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. Considerato che i dati contenuti nelle certificazioni uniche per le quali è previsto il differimento del termine di trasmissione sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata dei contribuenti titolari di partita IVA, per questi soggetti il modello precompilato (mod. Redditi Persone fisiche), elaborato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a decorrere dal 2026 è reso disponibile a partire dal 20 maggio, anziché dal 30 aprile. Per tutti gli altri contribuenti (lavoratori e pensionati) la dichiarazione precompilata (modello 730) viene messa a disposizione, come di consueto e come previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2014, a partire dal 30 aprile.

ART. 5 - Termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie

La norma innova l'articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 (Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari), che ha attuato i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 16 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, disponendo che, a partire dai dati relativi all'anno 2025, i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvedono alla trasmissione di tali dati con cadenza annuale, anziché semestrale, entro il termine da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

La disposizione non ha impatti sulla dichiarazione dei redditi precompilata in quanto, una volta che tutti i dati relativi all'anno precedente sono stati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, quest'ultimo provvede, tramite sistemi informatici, a rendere disponibili all'accesso esclusivo dell'Agenzia delle entrate i dati aggregati per tipologia di spesa, che sono utilizzati ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata, la quale viene messa a disposizione dei cittadini a partire dal 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

CAPO II - Modifiche al concordato preventivo biennale

ART. 6 - Abrogazione del concordato preventivo biennale per i soggetti in regime forfetario

Tenuto conto delle istanze pervenute dalle associazioni di categoria, in considerazione della sperimentalità normativamente prevista per l'applicazione del concordato preventivo biennale ai contribuenti in regime forfetario e considerato il numero di tali soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale nel corso del 2024, la disposizione abroga, con effetto dal 1° gennaio 2025, l'istituto del concordato preventivo biennale per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 7 - Disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per il concordato preventivo biennale

La disposizione incrementa l'imposta sostitutiva dovuta dai soggetti aderenti al concordato che presentano una differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d'imposta precedente superiore a ottantacinquemila euro.

In particolare, è stabilito che sulla parte che supera il citato importo di ottantacinquemila euro sia applicata per i soggetti IRPEF l'aliquota prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i soggetti IRES l'aliquota individuata dall'articolo 77 del menzionato testo unico. Per le società o associazioni di cui agli articoli 5 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, il superamento del limite di ottantacinquemila euro è verificato, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con le aliquote di cui al nuovo comma 1-bis, in capo alla società o associazione, indipendentemente dalla

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

quota di eccedenza imputata ai soci o associati. La disposizione si applica a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026.

ART. 8 - Introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale

La disposizione introduce una nuova causa di esclusione dall'accesso all'istituto del concordato preventivo biennale per i contribuenti, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 e partecipano, contemporaneamente, ad associazioni di cui all'art. 5, comma 3, lettera c) del citato d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società tra professionisti di cui all'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero ancora a una società tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Per tali casi, viene previsto che l'accesso al concordato, per il lavoratore autonomo è consentito solo se anche le associazioni professionali e le società tra professionisti o tra avvocati cui quest'ultima partecipa, abbia optato per l'adesione alla proposta di concordato per i medesimi periodi d'imposta.

Analoga causa di esclusione opera anche per le associazioni e le società menzionate nelle ipotesi in cui non tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, aderiscono, per i medesimi periodi d'imposta, alla proposta di concordato preventivo.

Contestualmente, vengono introdotte due nuove cause di cessazione del concordato che si rendono applicabili quando non sono soddisfatte le medesime condizioni previste dalle nuove cause di esclusone. In particolare, viene previsto che l'associazione e le società indicate nella norma cessano dal regime del concordato quando anche solo uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, non possono più determinare – qualunque sia la causa di cessazione dal regime – il loro reddito mediante l'adesione alla proposta di concordato. Analoga ipotesi di cessazione si verifica in capo al singolo associato o socio ogniqualvolta la società o l'associazione non può più determinare, con riferimento ai medesimi periodi d'imposta, il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di concordato.

ART. 9 – Norma di interpretazione autentica in materia di cause di cessazione ed esclusione dal concordato preventivo biennale

La disposizione interviene sulla causa di esclusione e di cessazione dal regime del concordato preventivo biennale prevista, rispettivamente, dagli articoli 11, comma 1, lettera b-quater), e 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto-legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, chiarendo che per operazioni di conferimento, si intendono esclusivamente quelle che hanno a oggetto una azienda o un ramo di azienda, non rilevando, quindi, ad esempio, il conferimento in denaro da parte dei soci.

ART. 10 – Modifica al termine di adesione alla proposta di concordato preventivo biennale

La disposizione modifica il termine di adesione al concordato preventivo biennale previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legislativo 12 febbraio 2024, n. 13. In particolare, per effetto del presente intervento normativo detto termine è posticipato al 30 settembre ovvero, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I nuovi termini sostituiscono, rispettivamente, quelli del

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

31 luglio e dell'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, precedentemente introdotti dal decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108. La modifica del termine è finalizzata, anche in ossequio ai principi e criteri direttivi fissati all'articolo 16 della legge 9 agosto 2023, n. 111, a distribuire in modo più razionale gli adempimenti fiscali.

CAPO III
Modifiche delle disposizioni in materia di contenzioso tributario

ART. 11 - Disposizioni integrative e correttive in materia di contenzioso tributario

Gli interventi di cui all'articolo 11 perseguono l'obiettivo di razionalizzare e semplificare alcune disposizioni contenute nei decreti di attuazione della delega fiscale, assicurando una migliore e più efficace affermazione dei principi e dei criteri direttivi dell'azione di riforma di cui alla legge n. 111/2023.

Il **comma 1** contiene misure correttive in materia di contenzioso tributario, dirette a realizzare compiutamente il principio fissato all'art. 19, comma 1, lettera b), della legge n. 111/2023, riguardante la completa digitalizzazione del processo tributario telematico.

In particolare, la **lettera a)** modifica il comma 5-bis dell'articolo 25-bis del D.lgs. n. 546/1992, introdotto dal recente decreto legislativo delegato n. 220/2023. L'intervento proposto è finalizzato a confermare l'obbligo del difensore di attestare la conformità della copia informatica al documento analogico da lui detenuto, con la conseguenza che il giudice non terrà conto degli atti e documenti cartacei, depositati con modalità digitali, sprovvisti di tale attestazione di conformità.

Con la **lettera b)** si precisa che il Presidente da lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.

Con la **lettera c)** si chiarisce che il rimborso al contribuente di quanto versato in eccesso spetta anche dopo lo svolgimento del primo grado di giudizio.

La **lettera d)** interviene sul giudizio di ottemperanza di cui all'articolo 70 del D.lgs. n. 546/1992, prevedendo che la messa in mora possa essere effettuate anche a mezzo PEC. La *ratio* della proposta è quella di assicurare l'informatizzazione del processo tributario anche nella fase di esecuzione della sentenza tributaria, coerentemente con il principio di legge delega.

Il **comma 2** reca disposizioni che intervengono sul Testo unico della Giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, entrato in vigore il 29 novembre 2024, al fine di allineare:

- la disciplina dell'art. 25-bis, comma 5-bis, del D.lgs. 546/1992, oggetto di intervento con il comma 3, lettera a) dello schema di decreto in esame, con il corrispondente articolo 72, comma 6, del Testo Unico della Giustizia tributaria (**lettera a**);
- la disciplina dell'articolo 35, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992, oggetto di intervento del comma 3, lettera b) dello schema di decreto in esame, con il corrispondente articolo 84, comma 1 del Testo unico della giustizia tributaria;
- la disciplina dell'articolo 68, comma 2, primo periodo del D.lgs. n. 546/1992, oggetto di intervento del comma 3**, lettera c)** dello schema di decreto in esame, con il corrispondente art. 126, comma 2, del Testo unico della giustizia tributaria;

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

- la disciplina dell'art. 70, comma 2, del D.lgs. 546/1992, oggetto di intervento con il comma 3, lettera d), dello schema di decreto in esame, con il corrispondente articolo 128, comma 2, del Testo Unico della Giustizia tributaria (**lettera d**);
- correggere un refuso all'articolo 129, comma 2, del testo unico della giustizia tributaria (**lettera e**).

Il **comma 3** interviene sul decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, modificando la decorrenza dell'applicazione dell'istituto della conciliazione fuori udienza a tutti i giudizi pendenti in Corte di cassazione alla data di entrata in vigore D.lgs. n. 220/2023, ivi compresi quelli instaurati prima del 5 gennaio 2024. Con tale proposta si mira a correggere un'asimmetria di sistema estendendo l'applicabilità dell'istituto della conciliazione anche ai ricorsi pendenti in cassazione alla data del 4 gennaio 2024. Si tratta di istituto di notevolissime potenzialità deflative del poderoso arretrato pendente davanti alla Corte di cassazione, costituente vera e propria emergenza, cui questo intervento contribuisce a porre rimedio.

CAPO IV - Modifiche alle disposizioni in materia di sistema sanzionatorio tributario

ART. 12 - Modifiche alle disposizioni legislative in materia doganale nonché del sistema sanzionatorio doganale e delle accise

La disposizione modifica l'articolo 96 dell'allegato 1, del decreto legislativo 141 del 2024, recante "*Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*", prevedendo due distinte soglie al di sotto delle quali si configura l'ipotesi di illecito amministrativo. In particolare, la disposizione prevede l'applicazione della sanzione amministrativa nella stessa misura del vigente articolo 96, salvo che, alternativamente, l'ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 10.000 e l'ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio, dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a euro 100.000. La disposizione modifica anche i commi 13 e 14 dell'articolo 96, stabilendo, diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente, che non si procede alla confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione di cui all'articolo 42, è avviata su istanza del dichiarante, sempreché l'istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

La proposta normativa modifica anche l'articolo 88 dell'allegato 1 del sopracitato decreto legislativo adeguando le soglie per la definizione delle circostanze aggravanti a quanto disposto dall'articolo 96. L'adeguamento può essere di seguito così schematizzato:

	Illecito amministrativo	Contrabbando punibile con la sola multa	Contrabbando punibile con la multa in aggiunta alla reclusione fino a 3 anni	Contrabbando punibile con la multa in aggiunta alla reclusione da 3 a 5 anni
Dazi doganali	fino a 10.000 euro	dal 10.001 a 50.000 euro	dal 50.001 a 100.000 euro	da 100.001 euro

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

Diritti di confine diversi dal dazio	fino a 100.000 euro	da 100.001 a 200.000 euro	da 200.001 a 500.000 euro	da 500.001 euro

La disposizione introduce anche modifiche all'articolo 112 dell'allegato 1 del decreto legislativo 141 del 2024, prevedendo che i delitti di contrabbando, di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere a), b), c) limitatamente al caso in cui il fatto è connesso con altro delitto contro la pubblica amministrazione e d), non siano punibili se l'autore della violazione effettua il pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, degli interessi e della sanzione a seguito del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a-bis), b) e b-bis), del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e all'articolo 14, comma 1, lettere da a) a d) del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sempreché il pagamento intervenga prima che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Si prevede, inoltre, che la citata causa di non punibilità impedisce l'applicazione della confisca, fermo quanto disposto dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale.

ART. 13 - Modifiche alle disposizioni transitorie e finali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 87 del 2024

Con la modifica dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, si conferma l'applicazione, senza soluzione di continuità, delle disposizioni oggi contenute nell'articolo 17-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che hanno inteso ripristinare, come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 (che ha introdotto il citato articolo 17-bis), il beneficio della riduzione delle sanzioni in sede di autotutela parziale. Tale beneficio, infatti, era già previsto dall'articolo 2-quater, comma 1-sexies, del decreto-legge 30 settembre 1994 n. 564, abrogato, a decorrere dal 18 gennaio 2024, a seguito dell'introduzione, ad opera del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, degli articoli 10-quater e 10-quinquies nella legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).

ART. 14 - Disposizioni in tema di definizione agevolata delle sanzioni tributarie e di coordinamento

Il **comma 1, lettera a) e b**) e, specularmente, **il comma 2, lettera a),** correggono dei meri refusi contenuti rispettivamente:

- nell'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997 (cd ravvedimento parziale), dove manca il richiamo alla lettera b-quinquies) del precedente articolo 13 [e specularmente nell'articolo 15 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali, ove manca il rinvio alla lettera g) del precedente articolo 14], concernente la riduzione applicabile nell'ipotesi in cui «la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218»;
- nell'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (e non anche nell'articolo 18 del TU sanzioni già corretto) ove si richiama il "comma 1" in luogo del "primo periodo".

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

La modifica proposta alla lettera c) del comma 1 e al numero 2) della lettera b) del comma 2, invece, amplia la platea dei contribuenti che possono accedere alla definizione agevolata delle sanzioni nell'ipotesi di un provvedimento di autotutela parziale.
Al riguardo, l'articolo 17-bis, del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché l'articolo 20, comma 5, del TU sanzioni, prevedono la possibilità, per il contribuente, nei casi di annullamento parziale in autotutela di un atto di imposizione, di avvalersi degli istituti della definizione agevolata di cui all'articolo 16, del decreto legislativo n. 472 del 1997 e all'articolo 15, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Con tali disposizioni si è inteso, invero, reintrodurre nell'ordinamento un beneficio già previsto dall'abrogato articolo 2-quater, comma 1-sexies, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, che subordinava tale beneficio alla rinuncia al ricorso proposto avverso l'atto di imposizione, ovvero alla mancata decorrenza del termine di impugnazione. Stante il tenore delle norme, pertanto, non risulta disciplinato l'accesso agli istituti della definizione agevolata sopra richiamati qualora il provvedimento di annullamento parziale in autotutela intervenga su un atto di imposizione già divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte del contribuente.
A fronte, dunque, di una situazione analoga, ovvero l'adozione di un provvedimento di autotutela parziale oltre il termine per la proposizione del ricorso, al fine di evitare possibili contenziosi strumentali alla mera applicabilità delle sanzioni ridotte, il correttivo ne garantisce l'applicabilità nonostante l'atto non si stato impugnato e sia divenuto definitivo prima dell'emissione del provvedimento di autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria. In tale evenienza, tuttavia, la norma richiede che il contribuente osservi un comportamento propositivo, presentando l'istanza di autotutela prima della scadenza del termine per proporre ricorso.
La proposta si inserisce, inoltre, nel solco tracciato dalla legge 9 agosto 2023, n. 24, contenente delega al Governo per la riforma fiscale, in un'ottica di miglioramento nei rapporti di compliance tra fisco e contribuente, che ha inteso favorire l'adempimento spontaneo della pretesa tributaria da parte di quest'ultimo, incentivato dalla possibilità di beneficiare del meccanismo della riduzione delle sanzioni previsto dagli istituti di definizione agevolata di cui si intende ampliare il campo di applicazione, e rivedere l'istituto dell'autotutela, prevedendo in alcuni casi l'obbligatorietà del riesame, anche d'ufficio, entro un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
La modifica contenuta nel punto 1) della lettera b) del comma 2 ha il solo fine di aggiornare la rubrica dell'articolo 20 del TU sanzioni, al fine di tener conto delle disposizioni contenute nei commi 5 e 6 che non riguardano l'irrogazione immediata dell'atto ma la definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale.
Al **comma 2, lettere da c) a e**) sono state apportate correzioni alle disposizioni contenute nel testo unico sanzioni per riallinearne i testi alle modifiche introdotte dalla legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio per il 2025) al decreto legislativo n. 471 del 1997 (art. 1, commi 75 e 76) e al decreto legislativo n. 74 del 2000 (art. 1, comma 868).

ART. 15 - Modifica all'articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e norme di coordinamento

La norma in commento si dispiega in coerenza con l'articolo 20 della legge delega n. 111 del 2023, laddove prevede un intervento di complessiva razionalizzazione del sistema sanzionatorio.
In tale ottica**,** la norma di cui al **comma 1** modifica l'articolo 69 del testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al fine di introdurre una

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

sanzione minima per le ipotesi di omessa o tardiva registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, ovvero di omessa o tardiva presentazione delle denunce, anche qualora, in mancanza di un'imposta dovuta, perché correttamente assolta, non sia possibile sanzionare, in via proporzionale, un comportamento suscettibile, comunque, di pregiudicare l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Nello specifico, è prevista una sanzione in misura fissa pari a 250 euro per l'ipotesi di omessa la registrazione dell'atto e pari a 150 euro per l'ipotesi di tardiva registrazione dell'atto. Le predette sanzioni si applicano anche nell'ipotesi in cui l'imposta non sia dovuta in conseguenza dell'applicazione di regimi sostitutivi o agevolativi.

Si rammenta che la medesima sanzione, stante il rinvio contenuto nelle norme di riferimento, si applica anche alle violazioni dichiarative concernenti l'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 41 del testo unico delle sanzioni amministrative e penali al fine di assicurarne il costante aggiornamento e garantire il perfetto allineamento delle disposizioni.

Camera dei Deputati **ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN**

RELAZIONE TECNICA

CAPO I
Modifiche delle disposizioni in materia di adempimenti tributari

ART. 1 - Disposizioni in materia di coefficienti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari

Al fine di superare le complessità correlate alla introduzione dalla nuova classificazione ATECO 2025 che individua le attività economiche secondo dei codici e descrizioni non integralmente compatibili con la tabella dei coefficienti contenuta nell'allegato n. 2, della legge 145/2018, attualmente in vigore, si consente, al solo fine di determinare il reddito imponibile nei confronti dei contribuenti forfetari e sino a quando non saranno elaborati dei nuovi coefficienti sulla base della classificazione ATECO 2025, di continuare a utilizzare, in continuità con gli anni individuati in base alla precedente classificazione ATECO 2007.

Alla misura non si ascrivono effetti, tenuto conto della sua natura meramente procedurale.

ART. 2 - Fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali

La disposizione, intervenendo all'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del DL 119 del 2018, rende permanente il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali.

Alla misura non si ascrivono effetti, tenuto conto del carattere procedurale della stessa.

ART. 3 - Trasmissione dei corrispettivi relativi alle ricariche dei veicoli elettrici

Il Regolamento (UE) 2023/1804 ha previsto una peculiare disciplina riguardante le infrastrutture mediante le quali rifornire veicoli a combustibili alternativi rispetto a quelli fossili, prevedendo la possibilità di effettuare delle ricariche elettriche ad hoc presso stazioni di ricarica accessibili al pubblico, utilizzando strumenti di pagamento elettronici.

In particolare, tale disciplina unionale stabilisce che il punto di ricarica sia sempre connesso digitalmente (ad un server gestionale remoto) e, attraverso questa connessione, invii e riceva informazioni in tempo reale riferiti all'energia erogata e possa essere monitorato/controllato a distanza. Inoltre, l'articolo 5 del Regolamento prevede che i punti di ricarica siano integrati con strumenti che consentano il pagamento elettronico del rifornimento di elettricità.

Attualmente, il servizio di ricarica elettrica tramite punti di ricarica accessibili al pubblico viene erogato a clienti che hanno sottoscritto abbonamenti o che utilizzano apposite applicazioni "mobile" che prevedono l'identificazione del cliente e i relativi corrispettivi sono certificati mediante l'emissione di fatture elettroniche.

Nel caso in cui i soggetti che operano nel settore della mobilità elettrica intendessero fornire il servizio di ricarica anche a soggetti non contrattualizzati e, quindi, non identificati (c.d. utenti guest), la legislazione vigente li costringerebbe ad adottare il processo di memorizzazione e trasmissione elettronica dei dati dei corrispettivi giornalieri previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 127 del 2015, assimilando le colonnine di ricarica elettrica a delle "vending machine", per le quali è previsto che la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati sia effettuata presso

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

ogni distributore in relazione alle somme incassate dalle singole periferiche di pagamento, con un conseguente aggravio in termini di tempi e di costi.
La disposizione in esame, al fine di consentire il rispetto dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte degli operatori che mettono a disposizione servizi di ricarica elettrica dei veicoli, tramite stazioni di ricarica che non prevedono l'identificazione del cliente, prevede che con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate vengano definite le modalità di certificazione delle citate operazioni di ricarica, consentendo una trasmissione centralizzata dei dati dei corrispettivi da parte del gestore delle colonnine. Resta ferma la possibilità di certificare l'operazione mediante fatturazione nel caso di identificazione del cliente.
La misura non determina effetti finanziari, tenuto conto che l'intervento è volto a semplificare gli adempimenti dei contribuenti ma assicura comunque requisiti di sicurezza e inalterabilità del processo di certificazione fiscale.
Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 4 - Modifica dei termini per la trasmissione delle CU per i redditi lavoro autonomo e per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA

La disposizione prevede che dal 2026 le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti anziché entro il 31 marzo. Inoltre, viene previsto che sempre dal 2026 la dichiarazione precompilata dei contribuenti titolari di partita IVA viene resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno (anziché dal 30 aprile). Per tutti gli altri contribuenti (lavoratori e pensionati) la dichiarazione precompilata (modello 730) viene messa a disposizione, come di consueto e come previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2014, a partire dal 30 aprile.
Alle misure non si ascrivono effetti, tenuto conto del carattere procedurale delle stesse.

ART. 5 - Termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie

La disposizione prevede che, a partire dai dati relativi al 2025, i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvedono alla trasmissione di tali dati con cadenza annuale, anziché semestrale, entro il termine da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Alla misura non si ascrivono effetti, tenuto conto del carattere procedurale della stessa.

CAPO II - Modifiche al concordato preventivo biennale

ART. 6 - Abrogazione del concordato preventivo biennale per i soggetti in regime forfetario

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

La disposizione abroga dal 1° gennaio 2025 la possibilità di aderire al concordato preventivo biennale per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario.
La misura non determina effetti finanziari negativi tenuto conto che, in sede di introduzione della misura, all'istituto non sono stati ascritti effetti.

ART. 7 - Disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per il concordato preventivo biennale

La disposizione interviene sulla disciplina dell'istituto del Concordato preventivo biennale, incrementando l'imposta sostitutiva per i soggetti che presentano una differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d'imposta precedente superiore a 85 mila euro. In particolare, si prevede per le persone fisiche di applicare, all'eccedenza superiore a 85 mila euro, le aliquote IRPEF del 43% e l'aliquota IRES del 24% per coloro che sono assoggettati a tale imposta.
La disposizione, prevedendo un aumento dell'imposizione sostitutiva sui maggiori redditi concordati rispetto ai corrispondenti redditi dell'anno precedente all'adesione, è suscettibile di determinare potenziali effetti positivi sul gettito che, in via prudenziale, non vengono quantificati.

ART. 8 - Introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale

La disposizione prevede l'esclusione dall'accesso all'istituto del concordato preventivo biennale per i contribuenti esercenti arti o professioni che partecipano ad associazioni di cui all'art. 5, comma 3, lettera c) del TUIR, ovvero a società tra professionisti di cui all'art. 10 della legge 183/2011, ovvero ancora a società tra avvocati di cui all'art. 4-bis della legge 247/2012. Viene, inoltre, prevista l'esclusione dall'accesso all'istituto per le associazioni di cui all'art. 5, comma 3, lettera c) del TUIR, per le società tra professionisti di cui all'art. 10 della legge 183/2011 e per le società tra avvocati di cui all'art. 4-bis della legge 247/2012, i cui soci o associati titolari di redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni non abbiano a loro volta aderito unanimemente al concordato preventivo biennale per il medesimo biennio. Analoghi interventi riguardano le cause di cessazione dall'istituto in parola.
La misura non determina effetti finanziari negativi tenuto conto che, in sede di introduzione dell'istituto, non sono stati ascritti effetti.

ART. 9 – Norma di interpretazione autentica in materia di cessazione ed esclusione dal concordato preventivo biennale

La disposizione chiarisce, nell'ambito della disciplina del Concordato preventivo biennale, che relativamente alla causa di esclusione e di quella di cessazione connesse all'ipotesi in cui la società o l'ente risulta interessato da operazioni di conferimento, tale ipotesi è limitata al solo conferimento di azienda o ramo d'azienda.
Alla misura non sono ascritti effetti finanziari.

ART. 10 – Modifica del termine di adesione alla proposta di concordato preventivo biennale

La disposizione modifica il termine di adesione al concordato preventivo biennale. In particolare, detto termine è posticipato al 30 settembre ovvero, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

periodo d'imposta. A legislazione vigente i termini sono rispettivamente il 31 luglio e l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Alle misure non si ascrivono effetti, tenuto conto del carattere procedurale delle stesse.

CAPO III
Modifiche delle disposizioni in materia di contenzioso tributario

ART. 11 - Modifiche al testo unico della giustizia tributaria
Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3, dello schema di decreto in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che trattasi di norme di natura processuale tributaria.
Con riguardo, in particolare, al **comma 3, lettera a), nn. 1) e 2)**, della normativa in esame che introduce la possibilità della conciliazione per i contenziosi pendenti in Cassazione alla data del 4 gennaio 2024, si fa presente che l'analisi di seguito fornita è coerente con la metodologia utilizzata per la redazione della relazione tecnica riferita all'introduzione della conciliazione in Cassazione di cui al comma 4-bis dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 546/92, applicabile ai ricorsi di legittimità instaurati dal 5 gennaio 2024, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. u), n.2), del decreto legislativo n. 220/2023. Il citato articolo 48, comma 4-bis, del D.lgs. n. 546/92, ha esteso l'istituto della conciliazione al giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, prevedendo, oltre ad un abbattimento dell'imposta oggetto dell'accordo, anche l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta al sessanta per cento del minimo previsto dalla legge.
Ai fini del computo degli effetti finanziari correlati alla applicazione della normativa in esame anche ai giudizi di legittimità pendenti alla data del 4 gennaio 2024, sono stati presi in esame i contenziosi dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia entrate-riscossione, il cui ammontare risulta pari a circa il 96% del valore complessivo delle nuove controversie decise in Cassazione (Fonte: MEF, Dipartimento della giustizia tributaria, Relazione anno 2023 sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario).
Nella tabella che segue è riportato il numero complessivo delle decisioni depositate presso le Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado nel quadriennio 2021-2024, con riguardo al contenzioso instaurato nei confronti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia entrate-riscossione.

Numero delle decisioni depositate

Corti di Giustizia Tributaria di primo grado	2021	80.333
	2022	74.819
	2023	82.780
	2024	103.524
	Totale	**341.456**
Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado	2021	46.217
	2022	40.537
	2023	37.899
	2024	36.640
	Totale	**161.293**
Totali	**2021**	**126.550**
	2022	**115.356**
	2023	**120.679**
	2024	**140.164**
	Totale	**502.749**

(*Fonte: MEF - Dipartimento della giustizia tributaria*)

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Nella tabella successiva è riportato, invece, il numero delle conciliazioni che si sono perfezionate in relazione alle controversie tributarie pendenti in primo grado e in appello nel triennio 2022-2024, sempre con riguardo al contenzioso dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia entrate-riscossione.

Numero delle conciliazioni

Corti di Giustizia Tributaria di primo grado	2022	1.586
	2023	2.157
	2024	3.257
	Totale	**7.000**
Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado	2022	853
	2023	1.023
	2024	739
	Totale	**2.615**
Totali	**2022**	**2.439**
	2023	**3.180**
	2024	**3.996**
	Totale	**9.615**

(*Fonte: Agenzia delle entrate*)

Per valutare gli effetti finanziari della nuova disposizione in esame, si è ipotizzato di prendere come anno di riferimento il numero e il valore delle conciliazioni che si sono perfezionate nel corso del 2023 nell'ambito del secondo grado di giudizio, trattandosi dell'annualità per la quale si è registrato il numero più elevato di conciliazioni. Non si è ritenuto funzionale l'utilizzo del numero delle conciliazioni operate in Cassazione nell'anno 2024 (22 unità), atteso che quest'ultime, essendo attivabili con riguardo ai soli ricorsi di legittimità proposti dal 5 gennaio 2024 in virtù della disposizione instaurata con il D.Lgs. n.220/2023, non rappresentano una base di dati statisticamente significativa.
Rapportando il numero delle conciliazioni che si sono perfezionate nell'anno 2023 in appello (n. 1.023), con il numero complessivo delle decisioni depositate nello stesso anno nel medesimo grado di giudizio (n. 37.899), si rileva che gli accordi conciliativi tra le parti rappresentano il 2.7% del contenzioso definito.
Ciò posto, considerato che nella stessa annualità 2023 sono state definite da parte della Corte di cassazione n. 9.955 controversie riguardanti contenziosi instaurati avverso l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia entrate-riscossione (Fonte: Corte di Cassazione, Ufficio di statistica), applicando il medesimo indice del 2,7% delle conciliazioni perfezionate in appello nell'ambito del processo tributario anche al giudizio di Cassazione, si può ipotizzare che il numero degli accordi che annualmente potrebbero essere raggiunti dalle parti in pendenza del giudizio di legittimità risulti pari a 269 conciliazioni.

Al fine di stimare il valore economico medio delle 269 conciliazioni annuali in pendenza del giudizio di legittimità, si è ritenuto di fare riferimento ai contenziosi giacenti presso la Corte di Cassazione, riguardanti l'impugnativa delle sentenze di merito decise dalle Corti di giustizia tributaria in relazione al contenzioso dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia entrate-riscossione.
In particolare, poiché la norma ora in esame estende la possibilità della conciliazione anche ai contenziosi pendenti in Cassazione alla data del 4 gennaio 2024, si è fatto riferimento ai giudizi pendenti alla data del 31 dicembre 2023, non ancora definiti sino alla data del 14 marzo 2025, come risultanti dalla successiva tabella.

Corte di Cassazione – pendenti al 31/12/2023 non ancora definiti alla data del 14/03/2025

Ente impositore	Procedimenti pendenti	Valore economico totale	Valore economico medio

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Agenzia delle entrate	21.802	17.749.222.634,20	814.109,84
Agenzia delle entrate-riscossione	2.362	757.772.393,50	320.818,12
Totale	**24.164**	**18.506.995.027,70**	**765.891,20**

(Fonte: Corte di cassazione, Ufficio di statistica)

Il valore unitario medio delle suddette pendenze di legittimità è pari a euro 765.891 (euro 18.506.995.027,70 / n. 24.164).

Pertanto, applicando tale valore medio alle 269 conciliazioni ipotizzate, è possibile stimare in euro 206.024.679 (euro 765.891 x n. 269), il valore economico complessivo degli accordi conciliativi annuali che potrebbe derivare, a titolo di debito d'imposta e sanzioni, dall'applicazione della norma di cui trattasi.
A tale proposito, deve necessariamente osservarsi come il suddetto importo di oltre 206 milioni di euro debba ritenersi stimato sensibilmente in eccesso, in considerazione della vetustà delle controversie pendenti presso la Corte di cassazione.
Si osserva, inoltre, in base alle serie storiche delle conciliazioni concluse in appello dall'Agenzia delle entrate, che circa la metà delle stesse si chiude con il pagamento in un'unica soluzione; pertanto, laddove le condizioni sopra descritte venissero rispettate anche nel giudizio di legittimità, dall'applicazione della norma potrebbe derivare un incasso di circa 103 milioni in un anno solare, oltre a ulteriori 103 milioni di euro potenzialmente dilazionabili in 16 rate trimestrali.
Di contro, in assenza di conciliazione, ipotizzando di applicare anche al predetto valore del contenzioso (206 milioni di euro), l'indice di vittoria che si rileva per tutte le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate e della Riscossione dinanzi alla Corte di cassazione, pari a circa il 79%, il valore economico complessivo dei giudizi di legittimità con esito favorevole all'ente impositore potrebbe assestarsi in 163 milioni di euro (79% di 206 milioni). Conseguentemente, il 21% di soccombenza per l'ente finanziario ammonterebbe a 43 milioni di euro.
Tuttavia, in relazione all'importo di 163 milioni di euro surrichiamato, è necessario rilevare che l'indice di effettiva riscossione delle entrate derivanti dai ruoli, come risultante dalle serie storiche registrate dall'Agenzia delle entrate, si attesta all'esigua quota dell'8,5% (Fonte: Agenzia delle entrate – Relazione sulla performance 2023). Pertanto, le possibili entrate derivanti dalla prosecuzione del giudizio di legittimità sarebbero ipotizzabili in circa 13.9 milioni (8,5% di 163 mln di euro), la cui riscossione risulterebbe, comunque, molto dilazionata nel tempo.
Per quanto sopra rappresentato, il raffronto deve essere effettuato tra l'incasso ipoteticamente conseguibile per l'erario dalle conciliazioni, pari a 103 milioni di euro in un anno solare, e quello derivante dalla conclusione del giudizio di Cassazione con esito favorevole all'ente impositore, pari a 13.9 milioni riscuotibili in un lasso di tempo considerevole.
Ne consegue che l'introduzione della conciliazione in Cassazione di cui al comma 4-bis dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 546/92, anche per i ricorsi di legittimità pendenti alla data del 4 gennaio 2024, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

CAPO IV - Modifiche alle disposizioni in materia di sistema sanzionatorio tributario

ART. 12 - Modifiche alle disposizioni legislative in materia doganale nonché del sistema sanzionatorio doganale e delle accise

La disposizione in esame è volta a introdurre due distinte soglie ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo per le violazioni doganali. In particolare, si evidenzia che la disciplina vigente prevede l'applicazione della sanzione amministrativa qualora l'ammontare di almeno uno dei

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a 10.000 euro. Con la proposta normativa in esame, invece, si prevede l'applicazione della sanzione amministrativa nella stessa misura del vigente articolo 96 salvo che, alternativamente, l'ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 10.000 e l'ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio, dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a euro 100.000. La disposizione, modificando i commi 13 e 14 dell'articolo 96, prevede la non applicabilità della confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione sia avviata su istanza del dichiarante, sempreché l'istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
Con la disposizione in disamina si interviene anche sulla disciplina delle aggravanti di cui all'articolo 88 dell'allegato 1 del sopracitato decreto legislativo, modificando le soglie per la definizione delle citate circostanze in coerenza con quanto disposto dall'articolo 96.
La disposizione prevede, infine, a determinate condizioni, la non punibilità del fatto se l'autore della violazione effettua il pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, degli interessi e della sanzione a seguito del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a-bis), b) e b-bis), del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e all'articolo 14, comma 1, lettere da a) a d) del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sempreché il pagamento intervenga prima che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. In tale circostanza, non si applica la confisca, fermo quanto disposto dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale. Tale disposizione mira all'allargamento degli strumenti di adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, analogamente a quanto previsto in materia di imposta sul valore aggiunto ed imposte sui redditi di cui al D.lgs. 74/2000. In merito, si evidenzia che l'accesso al suddetto adempimento spontaneo, è possibile esclusivamente nel caso in cui il contribuente non abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
Pertanto, si ritiene che – avendosi riguardo a fattispecie per le quali, in concreto, non si sono ancora verificate ispezioni, accessi o accertamenti - l'applicabilità del ravvedimento operoso al pagamento spontaneo della sanzione non determina effetti finanziari negativi rispetto agli effetti scontati a legislazione vigente per entrate da sanzioni correlate alle attività di accertamento e controllo.
Sotto il profilo strettamente finanziario, si rileva preliminarmente che le modifiche all'articolo 96 e all'articolo 88 non modificano l'importo delle sanzioni previste di violazione delle disposizioni doganali. Si rileva, inoltre, che l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle sanzioni amministrative, in luogo di quelle penali, è suscettibile di determinare effetti finanziari positivi che prudenzialmente non si stimano. Analogamente, la modifica proposta in merito all'articolo 112 non comporta oneri finanziari, per quanto sopra esposto.

ART. 13 - Modifiche alle disposizioni transitorie e finali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 87 del 2024

La disposizione modifica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 87/2024, in materia di riforma del sistema sanzionatorio tributario che trova applicazione per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. In particolare, viene prevista l'applicazione retroattiva, secondo il principio del

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

favor rei, dell'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997. Tale disposizione è volta a conservare il beneficio della definizione agevolata delle sanzioni in sede di autotutela parziale, già previsto dall'articolo 2-quater, comma 1-sexies, del decreto-legge 564/1994, che è stato abrogato a decorrere dal 18 gennaio 2024. Attualmente, quindi, con riferimento alle violazioni commesse prima del 18 gennaio 2024, trova applicazione l'abrogato comma 1-sexies, nell'osservanza del principio del favor rei (articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997), mentre, con riferimento alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, trova applicazione l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997. Al riguardo, in sede di prassi, con la circolare 21/E del 2024, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che «Coerentemente con la ricordata finalità di ripristinare un beneficio (i.e. la definizione agevolata delle sanzioni) già previsto, a favore del contribuente, dall'abrogata disciplina in materia di autotutela, si ritiene che la definizione agevolata delle sanzioni disciplinata dall'articolo 17-bis sia applicabile, alle condizioni ivi previste, anche ai provvedimenti di autotutela parziale emessi dopo l'abrogazione dell'articolo 2-quater del decreto-legge n. 564 del 1994 (18 gennaio 2024).».

La disposizione non determina effetti finanziari negativi poiché disciplina principi immanenti o aspetti procedurali del sistema sanzionatorio, peraltro in coerenza con i documenti di prassi, senza impattare sulla misura e sui criteri di determinazione delle sanzioni.

ART. 14 - Disposizioni in tema di definizione agevolata delle sanzioni tributarie e norme di coordinamento

La disposizione interviene in materia di sanzioni tributarie amministrative, di cui ai decreti legislativi 472/1997 e 173/2024, al fine di rimuovere alcune inesattezze presenti nei testi e consentire ai contribuenti destinatari di un provvedimento di autotutela parziale in relazione a un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, di beneficiare degli istituti della definizione agevolata di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (corrispondente all'articolo 18 del TU sanzioni) e all'articolo 15, del decreto legislativo 218/1997. A legislazione vigente l'istanza di riesame in autotutela parziale di un atto impositivo prevede che venga rispettato ordinariamente il termine di 60 giorni per accedere al beneficio del pagamento delle sanzioni ridotte. Il rispetto di tale termine implica che l'attività degli uffici venga svolta in modo tale da garantire al contribuente il rispetto del suddetto termine, con impatti sull'organizzazione strettamente correlati alla data di presentazione dell'istanza. La misura, inoltre, apporta alcune correzioni alle disposizioni contenute nel testo unico sanzioni per coordinarle con misure già presenti nell'ordinamento (comma 2, lettere da c) a e)).

La disposizione in esame consente in tali casi una più efficiente gestione dei processi, assicurando in ogni caso che i contribuenti interessati effettuino gli stessi versamenti in termini di ammontare, tenuto conto della circostanza che attualmente l'Amministrazione finanziaria è già impegnata a fornire riscontro tempestivamente alle istanze di autotutela e che le fattispecie in esame sono destinate a ridursi nel tempo alla luce dell'applicazione del contraddittorio preventivo di cui all'articolo 6-bis della Legge 212/2000.

ART. 15 - Modifica all'articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e norme di coordinamento

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

La disposizione integra l'articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al DPR n. 131 del 1986, al fine di ripristinare la sanzione per l'ipotesi in cui, nonostante il versamento dell'imposta dovuta, oppure in assenza di imposta dovuta in conseguenza dell'applicazione di regimi sostitutivi o agevolativi, viene omessa la registrazione dell'atto oppure per l'ipotesi in cui la registrazione viene eseguita con un ritardo non superiore a trenta giorni. La reintroduzione di tale ipotesi sanzionatoria è motivata dal fatto che l'omessa o tardiva registrazione dell'atto può ostacolare l'attività di controllo impedendo tempestivamente la verifica della correttezza dell'imposta versata.

Peraltro, applicare alla fattispecie in esame (omessa registrazione dell'atto con versamento dell'imposta dovuta o in assenza di imposta dovuta) lo stesso trattamento sanzionatorio disposto nel caso in cui l'omissione sia accompagnata altresì dall'omesso versamento dell'imposta dovuta sarebbe contrario ai principi di proporzionalità e offensività di cui si è tenuto conto nella riforma fiscale delle sanzioni amministrative e penali, secondo cui la sanzione deve essere graduata in base alla gravità della violazione e al disvalore del comportamento tenuto.

Si dispone, dunque, una sanzione in misura fissa, distinta tra omissione e lieve tardività.

La disposizione non determina effetti finanziari negativi tenuto conto della circostanza che, in mancanza della stessa, le fattispecie in esame non potrebbero essere sanzionate in virtù del principio di legalità.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Provvedimento: schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie

Amministrazione competente: Ministero dell'economia e delle finanze

Referente AIR: Ufficio legislativo finanze

******

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La legge delega 9 agosto 2023, n. 111, relativa alla revisione del sistema tributario, reca agli articoli 16, 17, 19 e 20 i princìpi e criteri direttivi per la revisione generale, ad opera del legislatore delegato, degli adempimenti tributari, del procedimento accertativo, del contenzioso tributario e delle sanzioni.
L'articolo 1, comma 6, della citata legge 9 agosto 2023, n. 111, delega inoltre il Governo a adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della legge medesima, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo di essi.
In attuazione di detti principi e criteri direttivi sono stati emanati: il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, recante «Disposizioni in materia di contenzioso tributario»; il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari»; il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale»; il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante «Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111»; il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi»; il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»; il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 recante «Testo unico della giustizia tributaria».
Obiettivo del decreto in oggetto è quello di modificare e/o integrare le disposizioni contenute nei citati decreti delegati, al fine di meglio realizzare lo scopo – perseguito da detti decreti, in attuazione della delega e nel rispetto dei vincoli in essa contenuti - di razionalizzare la materia doganale, il contenzioso tributario e l'intero sistema degli accertamenti tributari in un'ottica di incentivazione dell'adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie e del miglioramento dei rapporti tra i contribuenti e il Fisco.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

Il provvedimento è coerente con il programma di Governo e con quanto previsto dalla legge delega 11 agosto 2023, n. 111.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Gli articoli dello schema di decreto in esame mirano ad apportare modifiche e/o integrazioni alla disciplina vigente in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sistema sanzionatorio tributario.
In particolare, l'attuale quadro normativo nazionale è composto dalle disposizioni di seguito individuate:

- con riferimento al **Capo I** (**articoli da 1 a 5**), contenente le «*Modifiche delle disposizioni in materia di adempimenti tributari*»:
  - dall'allegato n. 2 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di coefficienti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari;
  - dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, in materia di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali e dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, in materia di termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie;
  - dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione dei corrispettivi relativi alle ricariche dei veicoli elettrici;
  - dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di termini per la trasmissione delle CU per i redditi lavoro autonomo e per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA e dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di dichiarazione dei redditi precompilata;
  - dal decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante «*Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari*»;
  - dal decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante «*Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale*».
- per quanto concerne il **Capo II** (**articoli da 6 a 10**), recante «*Modifiche al concordato preventivo biennale*», dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 e dal decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108;
- con riferimento al **Capo III (articolo 11),** contenente «*Modifiche delle disposizioni in materia di contenzioso tributario*», dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, confluito nel Testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nonché, in attuazione della legge delega, dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220;
- in relazione al **Capo IV** (**articoli da 12 a 15**), recante «*Modifiche alle disposizioni in materia di sistema sanzionatorio tributario*» dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, e 18 dicembre 1997, n. 472, così come modificati dal decreto legislativo delegato 14 giugno 2024, n. 87. Le disposizioni ora menzionate sono confluite nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e

Camera dei Deputati **ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN**

penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, che, al suo interno, ha recepito anche le singole disposizioni sanzionatorie contenute nella normativa relativa alla disciplina sostanziale dei singoli tributi, come, per esempio, l'articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (oggetto di modifica dall'articolo 15 del presente schema di decreto).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

La disposizione di cui all'**articolo 1** va annoverata come norma transitoria, rinnovando l'applicazione dei coefficienti di redditività già utilizzati precedentemente e fondati sulla non più attuale classificazione ATECO 2017, in attesa della definitiva entrata a regime della nuova classificazione ATECO 2025 e dell'adozione di nuovi coefficienti. Pertanto, la norma non interviene direttamente su alcuna disposizione di legge o di rango secondario.

La disposizione di cui all'**articolo 2**, avente ad oggetto il divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie, interviene, al fine di rendere permanente tale divieto, sull'articolo 10-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sostituendo le parole «*Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, i soggetti*» con le parole «*I soggetti*».

L'**articolo 3, comma 1,** interviene sull'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, mediante l'inserimento del comma 1-*ter,* al fine di introdurre una specifica disciplina in materia di obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte degli operatori che mettono a disposizione servizi di ricarica elettrica dei veicoli, tramite stazioni di ricarica che non prevedono l'identificazione del cliente. L'**articolo 3**, **comma 3**, incide sugli articoli 6, comma 2-*bis*, e 11, comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 nonché, conseguentemente, sugli articoli 31, comma 3, e 36, comma 6, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, in tal modo estendendo alle operazioni di ricarica elettrica le sanzioni connesse alle violazioni dovute alla mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero alla memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

L'**articolo 4, comma 1,** apporta modifiche all'articolo 4, comma 6-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, intervenendo sul terzo periodo e aggiungendo, dopo il terzo periodo, un ulteriore periodo. In particolare, viene previsto che:

- con riferimento al solo 2025 (anziché dal 2025), le certificazioni di cui al comma 6-*ter* dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti;
- a decorrere dal 2026, le certificazioni di cui al comma 6-*ter* contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

L'**articolo 4, comma 2**, incide sull'articolo 1, comma 1-*bis,* del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, mediante l'inserimento, dopo il primo periodo, di un ulteriore periodo, il quale stabilisce che, a decorrere dal 2026, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente dalle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-*bis)*, d), g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno.

La norma di cui all'**articolo 5** sostituisce con una nuova formulazione il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, disponendo che, a partire dal 2025, l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria avvenga con frequenza annuale, entro il termine stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'**articolo 6** abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la disciplina del concordato preventivo biennale per i soggetti aderenti al regime forfetario, contenuta negli articoli da 23 a 33 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

L'**articolo 7** interviene sul decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (come modificato dal decreto legislativo n.108 del 2024) introducendo il nuovo comma 1-*bis* all'articolo 20-*bis*. Questa novità normativa incide sulla disciplina vigente, rettificando l'agevolazione fiscale introdotta dall'art. 20-*bis*, riducendone la portata ai primi 85.000 euro di incremento di reddito. Dal punto di vista temporale, la disposizione prevede che il nuovo limite si applichi a partire dalle adesioni al concordato relative al biennio 2025-2026.

In particolare, l'**articolo 8** interviene, integrandolo, sull'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; dopo la lettera b-*quater*), vengono aggiunte le lettere b-*quinquies*) e b-*sexies*). Inoltre, lo stesso articolo 8 interviene anche sull'articolo 21, comma 1 del medesimo decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, introducendo, dopo la lettera b-*quater*), le lettere b-*quinquies*) e b-*sexies*).

La norma interpretativa di cui all'**articolo 9** riguarda esclusivamente il perimetro applicativo interno del decreto legislativo n. 13 del 2024, precisando il significato di termini usati negli articoli 11 e 21 dello stesso decreto. Non viene modificato il testo di altre leggi né introdotta una nuova disciplina esterna. Si tratta di un chiarimento che allinea l'interpretazione delle cause di esclusione del CPB alla volontà del legislatore delegante.

L'**articolo 10** modifica l'articolo 9, comma 3, del decreto-legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sostituendo le parole «*entro il 31 luglio*» con le parole «*entro il 30 settembre*», e le parole «*del settimo mese*» con le parole «*del nono mese*». Il differimento del termine di adesione al concordato incide sulla tempistica procedurale prevista dal nuovo istituto, armonizzandola con il calendario fiscale generale.

L'**articolo 11**, in attuazione dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 17 della legge

Camera dei Deputati **ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN**

delega apporta modifiche alla disciplina relativa al contenzioso tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, confluito nel Testo Unico della Giustizia Tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. Il citato regime era stato già oggetto di una profonda riforma, effettuata con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, sempre in attuazione della delega per la riforma fiscale.

Nello specifico, la **lettera a) del comma 1**, è finalizzato a confermare l'obbligo del difensore di attestare la conformità della copia informatica al documento analogico da lui detenuto, con la conseguenza che il giudice non terrà conto degli atti e documenti cartacei, depositati con modalità digitali, sprovvisti di tale attestazione di conformità.

La **lettera b)** precisa che è il Presidente, e non il collegio, a dare lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.

La **lettera c)**, chiarisce che il rimborso al contribuente di quanto versato in eccesso rispetto a quanto statuito nella sentenza, spetta anche nei gradi di giudizio successivi al primo.

La **lettera d)** prevede che nel giudizio di ottemperanza la messa in mora dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione agli obblighi derivanti dalla sentenza, possa essere effettuata anche a mezzo PEC. La *ratio* della proposta è quella di assicurare l'informatizzazione del processo tributario anche nella fase di esecuzione della sentenza tributaria, coerentemente con il principio di legge delega.

Il **comma 2** reca disposizioni che intervengono sul Testo unico della Giustizia Tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, entrato in vigore il 29 novembre 2024, al fine di allineare:

- la disciplina dell'art. 25-bis, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992, oggetto di intervento con il comma 1, lett. a), dello schema di decreto in esame, con il corrispondente articolo 72, comma 6, del Testo Unico della Giustizia tributaria (**lettera a**);
- la disciplina dell'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, oggetto di intervento del comma 1, lett. b), dello schema di decreto in esame, con il corrispondente articolo 84, comma 1 del Testo unico della giustizia tributaria (**lettera b**);
- la disciplina dell'articolo 68, comma 2, primo periodo del D.Lgs. n. 546/1992, oggetto di intervento del comma 1, lett. c) dello schema di decreto in esame, con il corrispondente art. 126, comma 2, del Testo unico della giustizia tributaria (**lettera c**);
- la disciplina dell'art. 70, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, oggetto di intervento con il comma 1, lettera d), dello schema di decreto in esame, con il corrispondente articolo 128, comma 2, del Testo Unico della Giustizia tributaria (**lettera d**);
- correggere un refuso all'articolo 129, comma 2, del testo unico della giustizia tributaria (**lettera e**).

Il **comma 3** interviene sul decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, modificando la decorrenza dell'applicazione dell'istituto della conciliazione fuori udienza a tutti i giudizi

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

pendenti in Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore D.Lgs. n. 220/2023, ivi compresi quelli instaurati prima del 5 gennaio 2024. Con tale proposta si mira a correggere un'asimmetria di sistema estendendo l'applicabilità dell'istituto della conciliazione anche ai ricorsi pendenti in Cassazione alla data del 4 gennaio 2024. Si tratta di un istituto di notevolissime potenzialità deflative dell'arretrato pendente davanti alla Corte di Cassazione, costituente vera e propria emergenza, cui questo intervento contribuisce a porre rimedio.
L'**articolo 12** interviene sulla disciplina del contrabbando contenuta nel decreto n. 141 del 2024 e, in particolare, sugli articoli 88, 96 e 112.

In primo luogo, l'art. 96, rubricato "Sanzioni amministrative", viene modificato inserendo al comma 1 un'ulteriore soglia di sanzionabilità a fianco a quella già prevista. Nel nuovo assetto, quindi si configurano due limiti al di sotto dei quali l'illecito non assume rilievo penale, salvo ricorrano circostanze aggravanti ex art. 88, a seconda che l'ammontare dei diritti dovuti attenga a dazi doganali o meno: nel primo caso il limite minimo è di € 10.000, nel secondo è di € 100.000.
Al comma 13, invece, viene integrata la previsione vigente sancendo che non si procede alla confisca nel caso in cui la revisione della dichiarazione di cui all'articolo 42 venga avviata su istanza del dichiarante, salvo che egli non abbia avuto previa conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.
Nel testo viene precisata, sia al comma 1 che al comma 14, l'equiparazione, ai fini in esame, del diritto di confine dovuto a quello indebitamente percepito o indebitamente richiesto.

L'intervento sull'art. 88, rubricato "Circostanze aggravanti del contrabbando", invece, attiene all'adeguamento alle modifiche dell'art. 96 delle soglie per il verificarsi dell'aggravante, inserendo la lettera e-bis). Con tale lettera, per i diritti diversi dal dazio doganale, la circostanza aggravante si avvera al superamento dell'importo di € 500.000.
Al comma 3 del medesimo articolo, allo stesso modo, viene lasciata impregiudicata la previsione della reclusione fino a tre anni, oltre la multa, per il superamento del limite di € 50.000 ma non dei € 100.000, ma limitando tale caso ai diritti di confine dovuti a titolo di dazio doganale. Contestualmente vengono distinte e aumentate le soglie per il rilievo dell'aggravante ad un ammontare superiore a € 200.000 ma non a € 500.000, nel caso di diritti diversi dal dazio doganale.

Infine, l'intervento operato sull'art. 112, ora rubricato "Estinzione del reato - Cause di non punibilità", riformula il primo comma ed enuclea una causa di non punibilità al nuovo secondo comma dell'articolo. La nuova formulazione del primo comma, ora disciplinante le modalità di estinzione del reato, introduce il limite temporale per il pagamento della somma, che deve avvenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
Per effetto del secondo comma, invece, non ricorrendo le aggravanti di cui all'art. 88 lett. da a) a d), il delitto di contrabbando non sarà punibile nel caso in cui l'autore della violazione effettui il pagamento dell'importo comprensivo di interessi e sanzioni a seguito di ravvedimento operoso (ex articoli 13 del d. lgs. 472 del 1997 e 14 del d. lgs. 173 del 2024), sempre che non abbia avuto prima conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o di qualunque attività di accertamento di natura amministrativa o penale, impedendo in tal modo anche

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

l'applicazione della confisca, fermo quanto disposto dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale in materia di confisca obbligatoria.

L'**articolo 13** incide sull'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, confermando l'applicazione, senza soluzione di continuità, delle disposizioni oggi contenute nell'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che hanno inteso ripristinare, come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 (che ha introdotto il citato articolo 17-*bis)*, il beneficio della riduzione delle sanzioni in sede di autotutela parziale.

L'**articolo 14** modifica:

- l'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (cd ravvedimento parziale), dove manca il richiamo alla lettera b-*quinquies*) del precedente articolo 13 (e specularmente nell'articolo 15 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali, ove manca il rinvio alla lettera g) del precedente articolo 14), concernente la riduzione applicabile nell'ipotesi in cui «*la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218*»;
- l'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (e non anche nell'articolo 18 del Testo unico sanzioni già corretto) ove si richiama il «*comma 1*» in luogo del «*primo periodo*»;
- l'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e conseguentemente l'articolo 20 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali che ha recepito il citato articolo 17-*bis*, aggiungendo un nuovo comma (comma 1-*bis* nel caso dell'articolo 17-*bis* e comma 5-*bis* nel caso dell'articolo 20), il quale introduce la definizione agevolata nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione quando l'istanza di autotutela è presentata nei termini per proporre ricorso;
- la rubrica dell'articolo 20 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali, sostituendola la seguente «*Irrogazione immediata e definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale*»;
- gli articoli 36, commi 6 e 9, 37, comma 3, ultimo periodo, e comma 10, nonché l'articolo 95 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali in modo da riallinearne i testi alle modifiche introdotte dalla legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio per il 2025) al decreto legislativo n. 471 del 1997 (art. 1, commi 75 e 76) e al decreto legislativo n. 74 del 2000 (art. 1, comma 868).

L'**articolo 15** modifica:

Camera dei Deputati **ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN**

- l’articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e, conseguentemente, l’articolo 41 del testo unico delle sanzioni tributarie e amministrative, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 che ha recepito tale disposizione, prevedendo una sanzione minima fissa nei casi di omessa e tardiva registrazione.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L’intervento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L’intervento non presenta profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L’intervento non presenta profili di incompatibilità con i principi di cui all’articolo 118, primo comma della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L’intervento in via normativa è risultato indispensabile, attesa l’esigenza di intervenire su una disciplina contenuta in norme di legge.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non si è a conoscenza di progetti di legge su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Per le disposizioni del presente schema di decreto non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Le misure introdotte sono compatibili con l'ordinamento comunitario. Le misure introdotte sono compatibili con l'ordinamento comunitario.

La riforma fiscale è tra le azioni chiave per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e in tal senso è parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee. In tale ambito, si colloca l'intervento proposto finalizzato all'attuazione della legge delega per la riforma fiscale.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

In relazione alle disposizioni del presente schema di decreto, non si è a conoscenza di procedure di infrazione sulle materie oggetto della legge.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La normativa recata dallo schema di decreto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.
La revisione delle sanzioni di natura amministrativa (cfr. art. 96) garantisce l'adeguamento della relativa disciplina ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività stabiliti dall'articolo 42 del codice doganale dell'Unione, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Camera dei Deputati **ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN**

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) ***Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Le disposizioni dello schema di decreto in esame non introducono nuove definizioni normative.

2) ***Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

I riferimenti normativi individuati nel testo sono corretti ed aggiornati.

3) ***Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.***

Le disposizioni proposte ricorrono alla tecnica della novella attraverso modificazioni o integrazioni di disposizioni vigenti.
In particolare, si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa quanto:

- all'**articolo 2**, in quanto modifica l'articolo 10-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
- all'**articolo 3**, nella parte in cui modifica l'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, gli articoli 6, comma 2-*bis*, e 11, comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 nonché gli articoli 31, comma 3, e 36, comma 6, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173;
- all'**articolo 4**, in quanto apporta modifiche all'articolo 4, comma 6-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
- all'**articolo 5**, laddove sostituisce il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1;
- all'**articolo 6**, in quanto abroga la disciplina contenuta negli articoli da 23 a 33 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;
- all'**articolo 7**, nella parte in cui interviene sul decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (come modificato dal decreto legislativo n.108 del 2024), introducendo il nuovo comma 1-*bis* all'articolo 20-*bis;*
- all'**articolo 8**, comma 1, laddove modifica gli articoli 11 e 21, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

- all'**articolo 10**, in quanto modifica l'articolo 9, comma 3, del decreto-legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sostituendo le parole «*entro il 31 luglio*» con «*entro il 30 settembre*», e le parole «*del settimo mese*» con «*del nono mese*»;
- **all'articolo 11**, in quanto:
    - al comma 1, lett. a), modifica l'art. 25-bis, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992;
    - al comma 1, lett. b), modifica l'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 546/1992;
    - al comma 1, lett. c), modifica l'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 546/1992;
    - al comma 1, lett. d), modifica l'art. 70, comma 2, del D.Lgs. 546/1992;
    - al comma 2, lett. a), modifica l'art.72, comma 6, del D.Lgs. 175/2024;
    - al comma 2, lett. b), modifica l'art. 84, comma 1, del D.Lgs. 175/2024;
    - al comma 2, lett. c), modifica l'art. 126, comma 2, del D.Lgs. 175/2024;
    - al comma 2, lett. d), modifica l'art. 128, comma 2, del D.Lgs. 175/2024;
    - al comma 2, lett. e), modifica l'art. 129, comma 2, del D.Lgs. 175/2024;
    - al comma 3, modifica l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 220/2023;
    - al comma 3, introduce il comma 2-bis, che disciplina la nuova decorrenza dell'istituto della conciliazione in Cassazione, al fine di consentirne l'applicazione anche ai giudizi pendenti alla data del 4 gennaio 2024.
- all'**articolo 12,** in quanto modifica e integra i vigenti articoli 88, 96 e 112 del decreto legislativo del 26 settembre 2024, n. 141.
- all'**articolo 13** nella parte in cui incide sull'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87;
- all'**articolo 14** in quanto modifica:
    - l'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e specularmente l'articolo 15 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali;
    - l'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
    - l'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 mediante l'aggiunta di un comma 1-*bis*;
    - l'articolo 20 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali mediante l'aggiunta di un comma 5-*bis* e la sostituzione della rubrica;
    - gli articoli 36, commi 6 e 9, 37, comma 3, ultimo periodo, e comma 10, nonché l'articolo 95 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali;
- all'**articolo 15,** nella parte in cui modifica l'articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e, conseguentemente, l'articolo 41 del Testo Unico delle sanzioni tributarie e amministrative, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

Camera dei Deputati **ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN**

4) ***Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti di disposizioni preesistenti.

5) ***Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

L'intervento normativo non presenta disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente tali disposizioni, fatta eccezione:

- per l'**articolo 9** che precisa, nei modi già descritti, il significato di termini usati negli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 13 del 2024.

- per **l'articolo 11, comma 3, lett. a), n. 2** (che introduce all'art. 4 del D.Lgs. 220/2023 il comma 2-bis) a mente del quale: «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere u), numero 2) e z) si applicano sia ai giudizi instaurati in Cassazione a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto sia a quelli pendenti alla data del 4 gennaio 2024.».

Le restanti misure non presentano disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) ***Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) ***Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.***

L'**articolo 3, comma 1**, laddove integra l'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la regolamentazione tecnica del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri a carico degli operatori che mettono a disposizione servizi di ricarica elettrica dei veicoli, tramite stazioni di ricarica che non prevedono l'identificazione del cliente. Il termine

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

per l’adozione è congruo tenuto conto che la memorizzazione e la trasmissione di tali dati necessita di interventi tecnici operativi che consentano l’implementazione dei sistemi di invio.
L’**articolo 5** demanda ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze l’individuazione del termine per l’invio annuale dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai dati relativi al 2025. Non è previsto un termine per l’adozione del decreto, in quanto si ritiene necessario un confronto con gli operatori del settore.
Con riferimento agli interventi legislativi contenuti nelle altre disposizioni non è prevista l’introduzione di eventuali atti successivi attuativi.

8) ***Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.***

Per la valutazione degli impatti economico-finanziari derivanti dalle disposizioni previste dal provvedimento sono stati utilizzati i dati e le informazioni rivenienti dalle banche dati nella disponibilità dell’amministrazione finanziaria; non si ritengono necessarie ulteriori elaborazioni statistiche.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Provvedimento: schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie

Amministrazione competente: Ministero dell'economia e delle finanze

Referente AIR: Ufficio legislativo finanze

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "*Delega al Governo per la riforma fiscale*", all'articolo 1, comma 6, dispone che: «*Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo*».
Quanto sopra premesso, il presente schema di decreto legislativo apporta ulteriori modifiche alla disciplina in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sistema sanzionatorio tributario, già incise dai decreti legislativi di attuazione della legge delega nonché dal successivo decreto correttivo.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'**articolo 1** incide sulla determinazione del reddito imponibile nei confronti dei soggetti che aderiscono al c.d. "regime forfetario", di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'intervento legislativo in esame si è reso necessario al fine di prorogare, in via temporanea, l'utilizzo dei coefficienti di redditività di cui all'allegato n. 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fondati sulla previgente classificazione ATECO 2007.
Invero, nel suddetto regime fiscale, il reddito imponibile si ricava mediante l'applicazione di un "coefficiente di redditività", che non è il medesimo per tutte le tipologie di attività economica, ma varia in base al codice ATECO di riferimento. Nello specifico, il calcolo del reddito imponibile per i contribuenti forfetari si ottiene mediante la moltiplicazione dei ricavi e compensi ottenuti in un determinato periodo d'imposta per il coefficiente di redditività corrispondente al proprio codice ATECO. La classificazione ATECO viene effettuata ed aggiornata periodicamente dall'ISTAT, che ha sviluppato una nuova classificazione delle attività economiche, definita ATECO 2025, resa nota nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2025. Tale nuova classificazione è frutto dell'adeguamento a livello nazionale della corrispondente classificazione europea. Invero, il regolamento (CE) n. 1893/2006 definisce una classificazione delle attività economiche, comunemente nota come NACE (*Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne*) Revisione 2 (NACE Rev. 2), che è coerente con la classificazione internazionale ISIC (*International Standard Industrial Classification of All Economic Activities*), adottata dalle Nazioni Unite. Successivamente, il regolamento (UE) 2023/137 ha specificato l'aggiornamento 1 alla NACE Rev. 2 (acronimo NACE Rev. 2.1). Tuttavia, la nuova classificazione ATECO 2025 dell'ISTAT verrà adottata operativamente soltanto a partire dal 1°

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

aprile 2025; inoltre, allo stato non risultano essere stati elaborati nuovi coefficienti di redditività basati sulla nuova classificazione.

L'**articolo 2** si inserisce in un più ampio contesto di modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, tutte aventi il fine di prorogarne la validità per periodi d'imposta successivi. La norma in esame, invero, già prorogata dal decreto-legge n. 124 del 2019, dalla legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) e dai decreti-legge n. 146 del 2021, n. 198 del 2022 e n. 215 del 2023, è stata, in ultimo, prorogata dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, estendendo il divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie per tutto il periodo d'imposta 2025.
Gli interventi in questione – ed in ultimo quello di cui al presente schema di decreto – si sono resi necessari per permettere la ricerca di un punto di equilibrio tra digitalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari, da un lato, e tutela dei dati personali, dall'altro. Infatti, sin dall'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica sono state sollevate perplessità circa il trattamento dei dati personali sensibili che sarebbero stati contenuti nelle fatture elettroniche e che di conseguenza sarebbero transitati per il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle entrate. Sul punto, si è espresso inoltre il Garante per la protezione dei dati personali, che, con il provvedimento n. 511 del 20 dicembre 2018, ha stabilito che i soggetti che erogano prestazioni sanitarie non debbano emettere fattura elettronica che transiti attraverso il Sistema di Interscambio qualora riguardi l'erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall'invio dei dati tramite Sistema Tessera Sanitaria. Nel provvedimento del Garante si osserva, infatti, che le fatture emesse da operatori sanitari solitamente riportano nella descrizione informazioni molto specifiche sulle prestazioni eseguite, indicative dello stato di salute del paziente: trattasi pertanto di informazioni ulteriori rispetto a quelle necessarie ai fini fiscali, non proporzionate all'obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito. L'intervento in oggetto, pertanto, si propone di dar seguito ai princìpi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 16, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111 ("Delega al Governo per la riforma fiscale"), in un'ottica di semplificazione e riduzione degli adempimenti tributari, evitando così onerosi investimenti infrastrutturali, sia da parte degli operatori sanitari che dell'Amministrazione, volti a individuare un sistema di gestione delle fatture elettroniche, diverso dal Sistema di Interscambio, che garantisca una adeguata tutela dei dati personali contenuti nelle suddette fatture.
L'**articolo 3** interviene in materia di obbligo di trasmissione e memorizzazione dei corrispettivi da parte degli operatori che mettono a disposizione servizi di ricarica elettrica dei veicoli, che non prevedono l'identificazione del cliente.
Com'è noto, il Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 ha previsto una peculiare disciplina riguardante le infrastrutture mediante le quali rifornire veicoli a combustibili alternativi rispetto a quelli fossili, prevedendo la possibilità di effettuare delle ricariche elettriche *ad hoc* presso stazioni di ricarica accessibili al pubblico, utilizzando strumenti di pagamento elettronici.
In particolare, tale disciplina unionale stabilisce che il punto di ricarica sia sempre connesso digitalmente (ad un *server* gestionale remoto) e, attraverso questa connessione, invii e riceva informazioni in tempo reale riferiti all'energia erogata e possa essere monitorato e controllato a distanza. Inoltre, l'articolo 5 del citato Regolamento prevede che i punti di ricarica siano integrati con strumenti che consentano il pagamento elettronico del rifornimento di elettricità.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

Allo stato attuale, il servizio di ricarica elettrica tramite punti di ricarica accessibili al pubblico viene erogato a clienti che hanno sottoscritto abbonamenti o che utilizzano apposite applicazioni "mobile" che prevedono l'identificazione del cliente e i relativi corrispettivi sono certificati mediante l'emissione di fatture elettroniche.

In base al contesto normativo vigente, i soggetti che operano nel settore della mobilità elettrica che intendono fornire il servizio di ricarica anche a soggetti non contrattualizzati e, quindi, non identificati (c.d. utenti *guest*) sarebbero tenuti ad adottare il processo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 127 del 2015, assimilando le colonnine di ricarica elettrica a delle "*vending machine*", per le quali è previsto che la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati sia effettuata presso ogni distributore in relazione alle somme incassate dalle singole periferiche di pagamento.

L'adeguamento delle colonnine di ricarica elettrica alla citata disciplina, come regolamentata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 102807 del 30 giugno 2016, avrebbe implicato non solo interventi tecnici di modifica delle colonnine stesse, ma l'onere di acquisire i dati dei corrispettivi presso le stesse e non da remoto. Ciò avrebbe comportato una produzione differenziata per il solo mercato italiano da parte dei produttori internazionali di tali infrastrutture di ricarica elettrica, con un conseguente aggravio in termini di tempi e di costi, e avrebbe potuto costituire un ostacolo alla diffusione di questo servizio già ampiamente presente in altri paesi dell'Unione europea. Peraltro, la regolamentazione unionale impone una serie di requisiti (connessione digitale costante, pagamenti tracciati, monitoraggio costante dei flussi informativi) che, di per sé, offrono elevate garanzie di sicurezza dei dati che verrebbero trasmessi all'Agenzia delle entrate ai fini dei corrispettivi fiscali.

Alla luce di tale contesto e al fine di consentire il rispetto dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte degli operatori che mettono a disposizione servizi di ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni che non prevedono l'identificazione del cliente senza gravare di eccessivi oneri i gestori delle colonnine di ricarica e senza pregiudicare la diffusione del servizio, si inserisce l'**articolo 3**. La disposizione prevede che, con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, vengano definite le modalità di certificazione delle citate operazioni di ricarica, consentendo una trasmissione centralizzata dei dati dei corrispettivi da parte del gestore delle colonnine, anziché una trasmissione effettuata presso ogni distributore in relazione alle somme incassate dalle singole periferiche di pagamento. Resta ferma la possibilità di certificare l'operazione mediante fatturazione nel caso di identificazione del cliente. La disposizione rende, inoltre, applicabili ai menzionati servizi di ricarica elettrica dei veicoli le sanzioni connesse alle violazioni dovute alla mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero alla memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

L'**articolo 4, comma 1,** interviene sulla normativa in tema di certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta, contenuta nell'articolo 4, comma 6-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

L'articolo 4, comma 6-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, prevede che i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, rilasciano un'apposita certificazione unica attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali. In base all'articolo 4, comma 6-*quinquies*, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le predette certificazioni sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
L'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 108, è intervenuto sull'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, aggiungendo al comma 6-*quinquies*, secondo periodo, del citato articolo 4, un ulteriore periodo, il quale prevede che, dal 2025, le summenzionate certificazioni di cui al comma 6-*ter* dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
In tale contesto e allo scopo di agevolare gli adempimenti dei sostituti d'imposta mediante l'ulteriore differimento del termine previsto per la trasmissione delle certificazioni uniche, si inserisce l'**articolo 4, comma 1**, che, intervenendo sull'articolo 4, comma 6-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, stabilisce quanto segue:

- solo con riferimento al 2025 (e non più dal 2025), le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti;
- a decorrere dal 2026, le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

L'**articolo 4, comma 2,** incide sulla disciplina in materia di dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, relativa alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e di pensione.
L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma 6-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 aprile di ciascun anno, rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata, relativa al periodo d'imposta precedente, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del TUIR.
L'articolo 1, comma 1-*bis*, del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, introdotto ad opera dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, prevede che, a decorrere dal 2024, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

Nel contesto normativo testè delineato, tenuto conto che i dati contenuti nelle certificazioni uniche, per le quali è previsto, ad opera dell'articolo 3 del presente schema di decreto, il differimento (al 31 marzo) del termine di trasmissione, sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata dei contribuenti titolari di partita IVA, l'**articolo 4, comma 2**, dispone che per tali soggetti il modello precompilato, elaborato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a decorrere dal 2026 è reso disponibile a partire dal 20 maggio, anziché dal 30 aprile. Resta invariato il termine del 30 aprile per quanto concerne la messa a disposizione della dichiarazione precompilata per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, come previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2014.

L'**articolo 5** interviene sull'articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, introdotto nel quadro di attuazione della delega al Governo in materia di semplificazione degli adempimenti tributari.

Il citato articolo 12, nell'attuale versione, prevede la semestralizzazione dei termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie. Al fine di agevolare l'assolvimento dell'adempimento da parte dei soggetti tenuti all'invio di tali dati, l'**articolo 5** rende il termine di trasmissione annuale, anziché semestrale. La disposizione prevede che tale termine sia fissato con decreto ministeriale.

Con riguardo al CAPO II - Modifiche al concordato preventivo biennale (**articoli 6** e seguenti), si fa presente che il concordato preventivo biennale è stato originariamente introdotto nell'ordinamento con il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, emanato in attuazione dell'articolo 17 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111. L'istituto ha fin da principio avuto la finalità di rafforzare la *tax compliance,* mediante un accordo preventivo tra amministrazione finanziaria e contribuente sul reddito imponibile dei due anni successivi. Tale meccanismo innovativo, fondato su una sorta di contraddittorio preventivo e sull'instaurazione di un rapporto di reciproca fiducia tra Fisco e contribuente, mira a garantire maggiore stabilità nel rapporto tributario e a ridurre il *tax gap* nelle platee interessate. Sin dalle prime applicazioni pratiche del concordato biennale, tuttavia, è emersa la necessità di correggere alcuni aspetti per assicurare che l'istituto realizzasse gli scopi prefissati senza effetti distorsivi.

L'adesione al concordato dei contribuenti assoggettati al regime forfetario è stata prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, per il solo periodo di imposta 2024, in via sperimentale, con riferimento a una sola annualità. Attraverso il concordato i soggetti aderenti possono definire con l'Amministrazione finanziaria un reddito imponibile sul quale calcolare le imposte dovute, in luogo del reddito effettivo. L'accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato obbliga quest'ultimo a dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta oggetto di concordato. La normativa prevede inoltre che nel periodo d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario. I forfetari aderenti al concordato beneficiano degli incentivi fiscali previsti dall'articolo 31-*bis*, tra cui l'applicazione di un'imposta sostitutiva ridotta (aliquota del 10%, ovvero del 3% per le nuove attività) sul maggior reddito concordato rispetto all'anno precedente.

Al fine di riproporzionare gli effetti agevolativi riconosciuti in capo ai soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'**articolo 6** dell'intervento normativo in esame si abroga, con effetto dal 1° gennaio 2025, la

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

disciplina contenuta negli articoli da 23 a 33 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che concerne l'adesione al concordato preventivo biennale per i contribuenti in regime forfetario.
Per quanto concerne le disposizioni di cui all'**articolo 7**, è bene premettere che l'imposizione sostitutiva opzionale per i soggetti ISA è stata introdotta con il decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, che ha aggiunto l'articolo 20-*bis* al richiamato decreto legislativo n.13 del 2024. Ai contribuenti aderenti alla proposta di concordato, è stata concessa dunque la facoltà di assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione, risultante eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli oggetto di concordato, ad una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando differenti aliquote in base al livello di affidabilità fiscale. La disciplina così delineata, ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 108 del 2024, non contemplava alcun tetto quantitativo all'importo di reddito incrementale sul quale applicare l'imposta sostitutiva opzionale, di modo che anche ad aumenti notevoli di reddito corrisponda una tassazione con aliquote inferiori rispetto alle aliquote progressive ordinarie.
In tale contesto, si è rilevata l'opportunità di riequilibrare il funzionamento del novello istituto, mediante l'**articolo 7**, che introduce all'articolo 20-*bis* del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, un limite quantitativo, individuato nella soglia di 85.000 euro, all'applicazione dell'imposta sostitutiva opzionale sul maggior reddito concordato per i soggetti ISA. Oltre tale soglia di incremento, e limitatamente alla parte che supera tale importo, il contribuente dovrà applicare l'imposta sostitutiva con aliquote corrispondenti a quelle ordinarie previste rispettivamente, ai fini IRPEF e IRES. La disposizione si applica a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026.
Sempre in materia di concordato preventivo biennale, lo schema di decreto in esame incide sulle cause di esclusione o cessazione dal regime.
In particolare, l'**articolo 8** dello schema di decreto in commento è diretto a dare attuazione all'articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante Delega al Governo per la riforma fiscale, nella quale si prevede, tra l'altro, anche l'introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale.
L'attuale disciplina consente l'accesso all'istituto del concordato preventivo biennale anche a quei contribuenti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, derivanti dall'esercizio di arti e professioni, e partecipano, contemporaneamente, ad associazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero ancora a una società tra avvocati di cui all'articolo 4-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Per evitare un disallineamento tra la posizione individuale del lavoratore autonomo e quella delle associazioni professionali o società tra professionisti o tra avvocati al quale costui partecipa, l'**articolo 8** in commento interviene per consentire l'accesso al concordato preventivo a tali soggetti, solo se vi abbiano optato anche l'associazione o società. Contestualmente si prevede che tali associazioni e tali società cessino dal regime del concordato quando anche solo uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, non possono più determinare il loro reddito mediante l'adesione alla proposta di concordato. Analoga ipotesi di cessazione si verifica allorquando sia la società o l'associazione a non poter più determinare il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di concordato: il singolo associato o socio non potrà specularmente aderire al concordato preventivo biennale.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

Un'altra modifica in materia è stata introdotta dal successivo **articolo 9**. L'articolo 11, comma 1, alla lettera b-*quater*), del decreto legislativo n. 13, del 2024, elenca tra le cause che impediscono ai contribuenti di accedere alla proposta di CPB l'ipotesi in cui, nel primo anno cui si riferisce la proposta, la società o l'ente risulti interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato. L'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024, alla lettera b-*ter*), elenca, tra le cause che fanno cessare l'efficacia del concordato, le operazioni straordinarie quali fusione, scissione, conferimento e le modifiche della compagine sociale. La *ratio* di tale previsione è quella di scongiurare che un soggetto possa aderire all'istituto del CPB sulla base di una realtà economica che poi cambia radicalmente in seguito a un'operazione straordinaria. Tuttavia, in tale contesto, gli operatori del settore hanno osservato come il termine "conferimento" risultasse generico, non specificando se dovesse trattarsi di un conferimento d'azienda oppure comprendere qualsiasi apporto di beni o capitali.

Questa ambiguità ha originato incertezze interpretative. Infatti, nella prima fase di applicazione della disciplina, ci si è chiesti se anche un aumento di capitale mediante conferimento in denaro potesse configurare una causa di cessazione dal CPB, pur non modificando la sostanza dell'attività economica del contribuente. Si è resa, quindi, opportuna una precisazione normativa per delimitare la portata della causa di decadenza riferita ai conferimenti, allineandola al suo scopo originario ed evitando effetti indesiderati su operazioni estranee a vere riorganizzazioni aziendali. In questo contesto, la modifica introdotta dall'**articolo 9** fornisce un'interpretazione restrittiva del concetto di "conferimento" limitata alle operazioni su complessi aziendali, così da dissipare i dubbi interpretativi e allineare la norma alla volontà del legislatore.

L'intervento di cui all'**articolo 10** riguarda la tempistica di attuazione del concordato preventivo biennale. Nella formulazione attuale, l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024, prevede che il termine per aderire alla proposta dell'Agenzia delle entrate è fissato al 31 luglio dell'anno di riferimento (ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare).

Questa scadenza cade in un periodo estivo in cui gli studi professionali e i contribuenti sono già gravati da numerosi adempimenti fiscali periodici. Inoltre, il mese di agosto è interessato da chiusure estive e da ridotta operatività. Di conseguenza, il termine del 31 luglio rischia di comprimere eccessivamente i tempi a disposizione dei contribuenti per analizzare la proposta di concordato e coordinarsi con i propri consulenti fiscali. In effetti, le associazioni di settore hanno richiesto un differimento della scadenza al fine di garantire ai contribuenti un maggior lasso temporale per informarsi, valutare la convenienza economica e procedere all'adesione consapevole. In questo contesto, la modifica introdotta dall'**articolo 10** risponde alla problematica evidenziata, posticipando la scadenza di adesione al concordato al 30 settembre ovvero al nono mese successivo alla chiusura dell'esercizio, con l'obiettivo di migliorare e razionalizzare la distribuzione temporale degli adempimenti e concedere un periodo di avviamento più congruo per il nuovo istituto.

Quanto **all'articolo 11,** si rileva che il comma 1, lettera a) è finalizzato a confermare l'obbligo del difensore di attestare la conformità della copia informatica al documento analogico da lui detenuto, con la conseguenza che il giudice non terrà conto degli atti e documenti cartacei, depositati con modalità digitali, sprovvisti di tale attestazione di conformità.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

Nel contesto antecedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, i dati statistici attestavano un grado di informatizzazione del processo tributario già molto avanzato, ma erano ancora presenti dei processi non completamente digitalizzati.

Ciò premesso, il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 ha previsto alcuni interventi diretti a ridurre ulteriormente e significativamente la possibilità di depositare analogicamente atti del processo da parte di tutti i soggetti coinvolti anche mediante una più accurata definizione della sanzione processuale applicabile in caso di violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche.

In particolare, con l'introduzione del comma 5-bis nell'articolo 25-bis, si è previsto che il giudice tenga conto degli atti e dei documenti cartacei a condizione che, al momento del deposito telematico, il difensore attesti che la relativa copia informatica sia conforme agli atti e ai documenti posseduti in originale. Tale disposizione ha originato, tuttavia, diversi dubbi interpretativi tra i diversi soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nel processo tributario, ovvero contribuenti, difensori, personale delle segreterie della corti di giustizia, enti impositori e giudici tributari.

Nello specifico, la lettera della norma ha condotto ad un'interpretazione rigorosa dell'adempimento richiesto ai fini di un valido deposito degli atti e dei documenti analogici, regola spesso inapplicabile, in quanto non sempre nella prassi il difensore, la parte privata, o l'ente impositore, dispongono degli originali dei documenti. La formulazione della disposizione, così come introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 220/2023, risulta, dunque, sproporzionata e disallineata rispetto alla sua ratio originaria. Essa, infatti, risponde all'esigenza di sanzionare il deposito dei documenti analogici, nell'ottica della digitalizzazione del processo tributario, assicurando nel contempo la verifica della conformità della copia informatica all'esemplare del documento in possesso del difensore della parte o dell'ente impositore.

In tale contesto, si è ritenuta urgente la necessità di chiarire la volontà del legislatore mediante una misura correttiva della disposizione in oggetto, finalizzata a circoscrivere l'obbligo di attestazione di conformità delle copie informatiche ai documenti analogici detenuti dal difensore. Si tratta, inoltre, di una modifica che tiene conto di alcune recenti pronunce della Corte di cassazione, che non richiedono il deposito di documenti in copia conforme o originale ma, ai sensi degli articoli 2712 e 2719 c.c., assumono che le copie valgano come gli originali, salva la motivata e puntuale contestazione della controparte.

L'intervento di cui alla lettera c) si inserisce nella previsione di cui all'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, che nel riconoscere il rimborso al contribuente di quanto da questi versato in eccesso rispetto alla sentenza, si riferisce espressamente solo al primo grado. Atteso che la relativa disciplina vale, altresì, nel caso di accoglimento dell'appello o del ricorso per Cassazione proposti dal contribuente, la misura corregge la disposizione citata eliminando il riferimento al primo grado, allo scopo di chiarire che il rimborso al contribuente di quanto versato in eccesso spetta anche nei gradi successivi di giudizio. Tale modifica rimuove una disparità di trattamento solo apparente, in quanto il rimborso era già riconosciuto per le sentenze successive al primo grado, alla luce di una lettura sistematica della disposizione. Infatti, il secondo periodo dello stesso comma 2, nel prevedere l'azione di ottemperanza nel caso di mancata esecuzione del rimborso, fa riferimento ai gradi di

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

giudizio successivi al primo, presupponendo che il rimborso sia evidentemente riconosciuto al contribuente anche dopo il primo grado.

Con la lettera d) è previsto un intervento correttivo diretto ad introdurre nel giudizio di ottemperanza, di cui all'articolo 70 del D.Lgs. n. 546/1992, la modalità digitale che prevede l'utilizzo della PEC per la messa in mora dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione agli obblighi derivanti dalla sentenza. La modifica si inserisce nell'ambito delle misure adottate con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 e in un contesto normativo volto ad assicurare la piena informatizzazione del processo tributario, anche nella fase di esecuzione della sentenza tributaria, coerentemente con il principio di legge delega.

Il comma 3, lett. a), nn. 1-2, interviene sul decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, ampliando la decorrenza dell'applicazione dell'istituto della conciliazione fuori udienza a tutti i giudizi pendenti in Corte di cassazione alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 220/2023, ivi compresi quelli instaurati prima del 5 gennaio 2024. La misura corregge un'asimmetria che il regime transitorio disposto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 220/2023 ha generato nell'ordinamento. In base ad esso, infatti, è possibile ricorrere alla conciliazione in Cassazione solo nei giudizi instaurati a partire dal 5 gennaio 2024, escludendo, quindi, senza una precisa ragione, i giudizi già pendenti a quella data, che costituiscono un arretrato importante in Cassazione. Trattandosi di un istituto di notevoli potenzialità deflative, si è ritenuto coerente con i principi della legge 111/2023 correggere detta asimmetria e modificare la decorrenza della disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. z), che prevede una riduzione delle sanzioni in ragione della conclusione dell'accordo conciliativo.

L'**articolo 12** introduce modifiche al sistema sanzionatorio doganale di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 141/2024, al fine di prevenire e contrastare eventuali criticità derivanti dalla revisione della disciplina sanzionatoria che potrebbero avere effetti negativi sugli operatori doganali, sugli operatori del settore dei trasporti e più in generale della logistica nazionale, con possibili ricadute negative anche sulla fluidità degli scambi internazionali.
L'intervento ha lo scopo primario di favorire forme di compliance spontanea da parte dei contribuenti, assicurare l'applicazione di sanzioni proporzionali rispetto alla gravità delle violazioni commesse, pur tenendo in debito conto i vincoli derivanti dall'ordinamento unionale con particolare riguardo al riconoscimento della rilevanza penale per determinate condotte che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati Membri.
Le modifiche, inoltre, accolgono favorevolmente alcune delle proposte di revisione dell'impianto sanzionatorio pervenute dai principali *stakeholder* i quali hanno rilevato taluni possibili effetti distorsivi della riforma quali, in particolare, l'aumento significativo dei procedimenti penali attribuibile alla previsione di un'unica soglia di punibilità di 10.000 euro per dazi e diritti diversi dai dazi (ad esempio, IVA), che finirebbe per penalizzare anche gli operatori corretti che commettono errori in buona fede.
Allo scopo di sviluppare ulteriori forme di collaborazione attiva dei contribuenti e forme di compliance spontanea, l'intervento prevede la non applicabilità della confisca amministrativa qualora la parte presenti istanza di revisione della dichiarazione, e una causa di non punibilità nel

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

caso in cui la parte faccia ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, con corresponsione integrale delle somme dovute a titolo di tributi, sanzioni e interessi.
L'esigenza di declinare più correttamente il sovraordinato principio di proporzionalità delle sanzioni ha richiesto anche una revisione delle circostanze aggravanti, in modo coerente con la nuova soglia di punibilità penale prevista per i diritti di confine diversi dai dazi.

Con riferimento all'**articolo 13** si osserva quanto segue.
L'articolo 2-*quater*, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 30 settembre 1994 n. 564, consentiva al contribuente, nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto, di avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto. Tale facoltà era subordinata alla rinuncia del ricorso e le spese del giudizio si consideravano a carico delle parti che le avevano sostenute (c.d. definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale).
Tale disposizione è stata abrogata dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, a decorrere dal 18 gennaio 2024.
Successivamente, in sede di riforma fiscale il legislatore delegato, con il decreto legislativo 29 giugno 2024, n. 87, ha reintrodotto la possibilità di definire le sanzioni in caso di autotutela parziale. Tale disposizione, però, si applica per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, in virtù di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 87 del 2024.
Pertanto, ad oggi, con riferimento alle violazioni commesse prima del 18 gennaio 2024, trova applicazione l'abrogato comma 1-*sexies*, nell'osservanza del principio del *favor rei* (articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997); mentre, con riferimento alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, trova certamente applicazione l'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 472 del 1997. L'ordinamento nulla dispone espressamente con riferimento alle violazioni commesse tra il 18 gennaio e il 31 agosto 2024.
È bene sottolineare che la relazione illustrativa al decreto delegato in tema di revisione del sistema sanzionatorio ha chiarito che, con l'introduzione del citato articolo 17-*bis*, si è inteso «*ripristinare il beneficio della riduzione delle sanzioni in sede di autotutela parziale tenendo conto delle nuove disposizioni in tema di autotutela e condizionando tale beneficio alla rinuncia al ricorso e agli atti non definitivi*». Tenuto conto di tale precisazioni, l'Amministrazione finanziaria, nel commentare la nuova disciplina dell'autotutela contenuta negli articoli 10-*quater* e 10-*quinquies* della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, ha già sostenuto, in via di prassi, che "*Coerentemente con la ricordata finalità di ripristinare un beneficio (i.e. la definizione agevolata delle sanzioni) già previsto, a favore del contribuente, dall'abrogata disciplina in materia di autotutela, si ritiene che la definizione agevolata delle sanzioni disciplinata dall'articolo 17-bis sia applicabile, alle condizioni ivi previste, anche ai provvedimenti di autotutela parziale emessi dopo l'abrogazione dell'articolo 2-quater del decreto-legge n. 564 del 1994 (18 gennaio 2024)"* (in tal senso, cfr. Circolare n. 21/E del 7 novembre 2024).
In tale contesto è emersa, quindi, la necessità di chiarire, anche con un intervento normativo, che la c.d. definizione agevolata delle sanzioni tributarie a seguito di autotutela deve ritenersi sempre applicabile, anche nel periodo compreso tra il 18 gennaio e il 31 agosto 2024: da qui, la necessità dell'intervento di cui all'**articolo 13**.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

Con riferimento all'**articolo 14**, si osserva che la norma intende affrontare il problema relativo alla presenza di alcuni refusi e incongruenze testuali, emersi a seguito delle modifiche apportate in sede di riforma fiscale, sia all'interno del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sia nel decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie, amministrative e penali. L'**articolo 14**, **comma 1, lettere a) e b) e comma 2, lettere a) e b), n. 1,** pertanto, interviene sugli articoli 13-*bis* e 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e, specularmente, sugli articoli 15 e 20 del citato testo unico.

L'**articolo 14**, **comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b), numero 2)**, invece, affrontando il problema di un potenziale vuoto normativo, consente di avvalersi degli istituti di definizione agevolata anche nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione qualora l'istanza di autotutela sia stata presentata nei termini per proporre ricorso.

Al riguardo, l'articolo 17-*bis*, del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché l'articolo 20, comma 5, del testo unico in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali, prevedono la possibilità, per il contribuente, nei casi di annullamento parziale in autotutela di un atto di imposizione, di avvalersi degli istituti della definizione agevolata di cui all'articolo 16, del decreto legislativo n. 472 del 1997 e all'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Con tali disposizioni si è inteso, invero, reintrodurre nell'ordinamento un beneficio già previsto dall'abrogato articolo 2-*quater*, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, che subordinava tale beneficio alla rinuncia al ricorso proposto avverso l'atto di imposizione, ovvero alla mancata decorrenza del termine di impugnazione. Stante il tenore delle norme, pertanto, non risulta disciplinato l'accesso agli istituti della definizione agevolata sopra richiamati, qualora il provvedimento di annullamento parziale in autotutela intervenga su un atto di imposizione già divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte del contribuente.

L'**articolo 14 comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b), numero 2),** risolve tale vuoto normativo, garantendo l'applicabilità delle sanzioni ridotte nonostante l'atto non sia stato impugnato e sia divenuto definitivo prima dell'emissione del provvedimento di autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria. In tale evenienza, tuttavia, la norma richiede che il contribuente osservi un comportamento propositivo, presentando l'istanza di autotutela prima della scadenza del termine per proporre ricorso. Tale disposizione agisce, quindi, in continuità con quanto previsto dalla legge 9 agosto 2023, n. 24, contenente delega al Governo per la riforma fiscale, in un'ottica di miglioramento nei rapporti di compliance tra fisco e contribuente, che ha inteso favorire l'adempimento spontaneo della pretesa tributaria da parte di quest'ultimo, incentivato dalla possibilità di beneficiare del meccanismo della riduzione delle sanzioni previsto dagli istituti di definizione agevolata di cui si intende ampliare il campo di applicazione, e rivedere l'istituto dell'autotutela, prevedendo in alcuni casi l'obbligatorietà del riesame, anche d'ufficio, entro un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

L'**articolo 14, comma 2, lettere c), d) ed e),** affronta il problema di alcuni disallineamenti che sono stati riscontrati nel testo unico sanzioni alla luce di alcune modifiche introdotte dalla legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio per il 2025) al decreto legislativo n. 471 del 1997 (art. 1, commi 75 e 76) e al decreto legislativo n. 74 del 2000 (articolo 1, comma 868). In tale contesto la disposizione apporta i dovuti correttivi.

L'**articolo 15** intende risolvere il problema della mancata previsione di una sanzione proporzionata in caso di omessa e tardiva registrazione, anche qualora l'imposta di registro o l'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 sia stata, in ogni caso, correttamente e tempestivamente assolta. La disposizione si inserisce nel più

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

ampio contesto della riforma delle sanzioni tributarie. Invero, l'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111 ("Delega al Governo per la riforma fiscale") individua, tra i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, quello di "*migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei*". Al fine di dare attuazione a tale criterio direttivo, il principio della proporzionalità è ora richiamato espressamente dall'articolo 3, comma 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto con l'articolo 3, comma 1, lett. b), n. 1), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, secondo cui "*La disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata ai principi di proporzionalità e di offensività*".

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Le modifiche disposte con lo schema di decreto legislativo in esame, in attuazione della delega fiscale, perseguono l'obiettivo di modificare, integrare, razionalizzare, semplificare e armonizzare talune disposizioni in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sistema sanzionatorio tributario.

L'**articolo 1** persegue l'obiettivo di dare continuità, rispetto ai periodi d'imposta precedenti, alla metodologia di calcolo del reddito imponibile relativa ai soggetti che aderiscono al regime forfetario sinora utilizzata e fondata sui coefficienti di redditività di cui all'allegato n. 2 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; ciò al fine di consentire la definitiva entrata a regime della nuova classificazione ATECO 2025 e l'introduzione di nuovi coefficienti di redditività.

L'**articolo 2,** rendendo permanente il divieto di fatturazione elettronica in capo agli operatori sanitari, precedentemente previsto per i periodi d'imposta 2019-2025, persegue l'obiettivo di fornire, da un lato, una forma di tutela adeguata dei dati sensibili e della *privacy* dei consumatori finali di prestazioni sanitarie; dall'altro, quello di evitare l'adozione di un nuovo sistema di gestione delle fatture elettroniche, diverso dal Sistema di Interscambio, che comporterebbe onerosi investimenti infrastrutturali in capo agli operatori sanitari e all'Amministrazione. Dunque, viene cristallizzato il principio per cui in nessun caso deve essere emessa una fattura elettronica, attraverso il Sistema di Interscambio, relativa all'erogazione di una prestazione sanitaria nei confronti dei consumatori finali: di conseguenza, gli operatori sanitari dovranno esclusivamente emettere le fatture in formato cartaceo (o anche elettronico, ma senza utilizzare il Sistema di Interscambio) e, al contempo, continuare a trasmettere i dati delle fatture al Sistema Tessera Sanitaria.

L'**articolo 3** introduce una specifica disposizione normativa volta a disciplinare l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte degli operatori che mettono a disposizione servizi di ricarica elettrica dei veicoli, tramite stazioni di ricarica che non prevedono l'identificazione del cliente, in considerazione delle peculiarità stabilite dal Regolamento (UE) 2023/1804 e delle garanzie di tracciabilità dei dati riferiti alle singole operazioni di ricarica elettrica e dei relativi pagamenti. La norma, in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, che reca i princìpi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari, ha l'obiettivo di promuovere la diffusione sul territorio del servizio di ricarica elettrica dei veicoli e, al contempo, di garantire il rispetto dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, evitando eccessivi aggravi in termini di tempi e costi in capo ai produttori delle infrastrutture e ai gestori delle colonnine di ricarica che non

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

prevedono l'identificazione del cliente e assicurando i requisiti di sicurezza e inalterabilità dei dati. Le finalità di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e il rispetto delle garanzie di tracciabilità delle informazioni riferite alle singole operazioni di ricarica elettrica e dei relativi pagamenti sono altresì coerenti con gli obiettivi perseguiti dal PNRR, e, in particolare, con quello di incrementare significativamente l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

L'**articolo 4, comma 1,** interviene sulla normativa in tema di certificazioni dei sostituti d'imposta, contenuta nell'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. In particolare, viene stabilito che, con riferimento al solo 2025 (e non più dal 2025), le certificazioni uniche di cui al comma 6-ter dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Viene altresì previsto che, a decorrere dal 2026, il termine per la trasmissione delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di corresponsione delle somme o dei valori. La norma, nel prevedere il differimento del termine previsto per la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni uniche relative alle predette tipologie di reddito di lavoro autonomo, ha l'obiettivo di agevolare gli adempimenti dei sostituti d'imposta.

L'**articolo 4, comma 2,** incidendo sull'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, modifica il termine per la messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA, differendo lo stesso al 20 maggio di ciascuna annualità, in luogo del 30 aprile. La disposizione si pone l'obiettivo di allineare il termine in questione con quello per la trasmissione delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro autonomo, così come modificato dall'articolo 3 del presente schema di decreto, tenuto conto che le informazioni contenute nelle predette certificazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata dei contribuenti titolari di partita IVA.

L'intervento normativo previsto dall'**articolo 5** persegue un obiettivo generale di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti fiscali in ambito sanitario, in linea con il principio di proporzionalità tra gli obblighi imposti ai contribuenti e le effettive esigenze informative dell'Amministrazione finanziaria. L'intervento persegue come obiettivo specifico quello di agevolare le attività degli operatori sanitari, sostituendo la cadenza semestrale con quella annuale per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie da parte dei soggetti tenuti all'invio degli stessi.

L'intervento normativo di cui all'**articolo 6** ha come obiettivo generale quello di riequilibrare gli effetti agevolativi riconosciuti in capo ai soggetti che aderiscono al regime forfetario nonché la semplificazione normativa e la focalizzazione degli strumenti di *compliance* sulle platee di contribuenti in cui risultano più efficaci. Tra gli obiettivi specifici vi è la riduzione degli oneri amministrativi e dei costi a carico dei contribuenti aderenti al regime forfetario; mediante l'abolizione del concordato preventivo biennale, si evita ai contribuenti interessati di dover effettuare valutazioni prospettiche complesse sul proprio reddito e di dover inserire dati aggiuntivi in dichiarazione, con un conseguente alleggerimento degli adempimenti.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

L'intervento normativo di cui all'**articolo 7** persegue in via generale l'obiettivo di affinare il regime del concordato preventivo biennale, assicurando un miglior bilanciamento tra incentivi alla *compliance* e tutela dei principi cardine di equità e progressività del sistema tributario, evitando la possibile erosione della base imponibile dei soggetti aderenti, laddove il reddito concordato di questi ultimi sia sensibilmente superiore a quello effettivamente conseguito nell'ultimo periodo d'imposta.
L'intervento normativo dell'**articolo 8** è diretto a stringere la platea di soggetti che possono aderire al concordato preventivo biennale, nell'ipotesi in cui vi siano contribuenti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, derivanti dall'esercizio di arti e professioni, e che contemporaneamente partecipino ad associazioni o società tra professionisti o avvocati.
Più specificamente, l'obiettivo è quello di permettere l'adesione di tali soggetti al concordato preventivo biennale solo se anche l'associazione o la società di cui fanno parte abbia anch'essa effettuato l'opzione per l'adesione al concordato stesso.
Ulteriore obiettivo specifico della proposta è quello di prevedere che tali associazioni e società cessino dal regime del concordato quando anche solo uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, non possono più determinare il loro reddito mediante l'adesione alla proposta di concordato, qualunque sia la causa di cessazione dal regime. Con la norma inoltre viene previsto che si verifichi, in capo al singolo associato o socio, una cessazione dall'adesione allorquando, in modo speculare, sia la società o l'associazione a non poter più determinare il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di concordato.
L'interpretazione autentica fornita con l'**articolo 9** ha l'obiettivo generale di confermare che solo significative operazioni straordinarie - conferimenti d'azienda o di rami d'azienda - fanno decadere il concordato, impedendo che operazioni societarie minori o meri apporti di capitale possano indebitamente escludere i contribuenti dal regime. Questo obiettivo di chiarezza normativa tutela sia i contribuenti che hanno aderito o intendono aderire al CPB sia l'Amministrazione finanziaria, soggetti, questi, che beneficiano di una disciplina più nitida e di minori incertezze interpretative. In particolare, per i contribuenti di minori dimensioni, la norma garantisce stabilità del regime concordatario, consentendo ad esempio di effettuare operazioni di rafforzamento patrimoniale (aumenti di capitale, nuovi apporti dei soci) senza il timore di perdere i benefici del concordato, purché non si tratti di un trasferimento dell'intera azienda. Ciò favorisce un clima di maggiore fiducia verso l'istituto e riduce il rischio di contenzioso.
Lo spostamento del termine di adesione al 30 settembre, introdotto dall'**articolo 10**, ha l'obiettivo generale di agevolare i contribuenti nell'adempimento e di migliorare l'efficienza amministrativa. In termini generali, si mira a ridurre la concentrazione degli oneri fiscali nei mesi estivi, concedendo un periodo aggiuntivo di due mesi che risulta determinante soprattutto nella fase di prima applicazione del CPB. L'obiettivo specifico è duplice: da un lato aumentare la partecipazione al concordato (evitando che scadenze troppo ravvicinate impediscano di aderire a soggetti potenzialmente interessati); dall'altro lato, ridurre la pressione amministrativa su contribuenti e intermediari, consentendo una pianificazione più ordinata delle scadenze fiscali annuali. La misura consente, altresì, ai contribuenti di minori dimensioni che intendono avvalersi del CPB e ai loro consulenti fiscali, in virtù della proroga del termine, di beneficiare di un periodo più ampio per la valutazione della proposta dell'Agenzia. In prospettiva, una più ampia adesione al CPB – facilitata dall'estensione dei termini – contribuisce alla finalità generale di rafforzare la *tax compliance*.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

L'obiettivo **dell'articolo 11,** in via generale, è quello di realizzare compiutamente la completa digitalizzazione del processo tributario telematico (principio di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), della legge n. 111/2023).
L'obiettivo specifico del comma 1, lett. a) e del comma 2, lett. a) consiste nell'individuare con maggiore chiarezza l'onere che grava sul difensore nel caso di deposito di atti e documenti analogici con modalità digitali. La disposizione, infatti, specifica che il difensore ha l'obbligo di attestare la conformità della copia informatica al documento analogico da lui detenuto, con la conseguenza che il giudice non terrà conto degli atti e documenti cartacei, depositati con modalità digitali, sprovvisti di tale attestazione di conformità.
L'obiettivo del comma 1, lett. b) e del comma 2, lett. b) è operare una correzione lessicale nell'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 e nell'articolo 84, comma 1, del D.Lgs. 175/2024, premettendo alla locuzione verbale "dà lettura del dispositivo" la persona del Presidente invece del collegio, atteso che quest'ultimo è composto da tre componenti e non può essere identificato con il soggetto della disposizione.
L'obiettivo della lett. e) del comma 2 risponde alla necessità di correggere nel comma 2 dell'art. 129 un richiamo normativo interno, ovvero il riferimento al decreto menzionato nel comma 1, e non nel comma 3.
Per quanto riguarda il comma 1, lett. c), e il comma 2, lett. c), l'obiettivo è quello di chiarire che il rimborso al contribuente di quanto versato in eccesso rispetto a quanto statuito con la sentenza, spetti anche dopo lo svolgimento del primo grado di giudizio.
Con riferimento, da ultimo, al comma 3, lett. a), nn. 1-2, l'obiettivo generale è di ridurre il contenzioso in funzione di una giustizia tributaria più efficiente. L'obiettivo specifico è la riduzione dell'arretrato pendente presso la Suprema Corte di cassazione attraverso la retroattività della decorrenza della conciliazione di cui all'articolo 48, comma 4-bis, del D.Lgs. 546/1992 e di cui all'articolo 99, comma 5, del D.Lgs. 175/2024, ai giudizi già pendenti alla data del 4 gennaio 2024.

L'intervento di cui **all'articolo 12** si basa sull'implementazione dei principi e criteri direttivi stabiliti nell'articolo 20, comma 3 della legge delega che ha previsto:
- la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale e in particolare il riordino della disciplina sanzionatoria in materia di contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, in relazione alle merci introdotte nel territorio della Repubblica italiana nei casi previsti dall'articolo 79 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, o in uscita dal medesimo territorio, nei casi previsti dall'articolo 82 del medesimo regolamento (UE) (…);
- il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo II, del TULD, prevedendo, in caso di revisione, l'introduzione di soglie di punibilità, di sanzioni minime oppure di sanzioni determinate in misura proporzionale all'ammontare del tributo evaso, in relazione alla gravità della condotta.

L'**articolo 13**, nel modificare l'articolo 5 del decreto legislativo n. 87 del 2024 relativo all'efficacia delle diposizioni ivi contenute, attribuisce, in virtù del principio del *favor rei*, efficacia retroattiva all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 472 del 1997. L'**obiettivo** di tale disposizione è, quindi, quello di consentire la definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale anche in relazione alle violazioni commesse tra il 18 gennaio e il 31 agosto 2024.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

L’**articolo 14**, **comma 1, lettera a) e b) e comma 2, lettera a) e b), n. 1** ha l’**obiettivo specifico** di eliminare alcuni refusi e inesattezze contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, operando gli opportuni aggiornamenti. L**’articolo 14, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b), n. 2** ha l’**obiettivo** di consentire l’accesso alla definizione agevolata delle sanzioni nell’ipotesi di un provvedimento di autotutela parziale, anche se lo stesso è divenuto definitivo per omessa impugnazione, sempre che l’istanza sia presentata prima del decorso dei termini per proporre ricorso. Nello specifico, la disposizione intende evitare un trattamento differente a seconda che sia stato presentato ricorso o meno da parte del contribuente: si ritiene, infatti, che l’adozione di un provvedimento di autotutela parziale oltre il termine per la proposizione del ricorso stesso debba, in caso di istanza presentata prima della definitività dell’atto, essere trattata in modo identico a prescindere dall’instaurazione del processo. Sotto questo profilo, la norma ha, quindi, il fine di prevenire possibili contenziosi unicamente volti ad ottenere l’applicazione delle sanzioni ridotte in sede di autotutela parziale.
L’**articolo 14, comma 2, lettere c), d) ed e)**, ha l’**obiettivo specifico** di eliminare disallineamenti che sono stati riscontrati nel testo unico sanzioni alla luce di alcune modifiche introdotte dalla legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio per il 2025) al decreto legislativo n. 471 del 1997 (articolo 1, commi 75 e 76) e al decreto legislativo n. 74 del 2000 (articolo 1, comma 868).
L’**articolo 15** ha l’**obiettivo specifico** di introdurre una sanzione fissa minima per le ipotesi di omessa o tardiva registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, ovvero di omessa o tardiva presentazione delle denunce, anche qualora, in mancanza di un’imposta dovuta, perché correttamente assolta, non sia possibile sanzionare, in via proporzionale, un comportamento suscettibile, comunque, di pregiudicare l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria. La disposizione ha il fine di garantire il principio di proporzionalità e allo stesso tempo di sanzionare comportamenti potenzialmente pregiudizievoli per gli uffici.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Con riferimento all’**articolo 1**, un utile indicatore è costituito dal numero di soggetti aderenti al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che continueranno ad utilizzare, seppur in via temporanea, la vigente metodologia di calcolo del proprio reddito imponibile.
Con riferimento all’**articolo 2**, un utile indicatore è costituito dall’apprezzamento degli *stakeholders*, ossia i destinatari delle fatture relative a prestazioni sanitarie, la cui *privacy* viene tutelata dalla disposizione in esame.
Per quanto concerne l’**articolo 3**, utili indicatori potrebbero essere costituiti dall’incremento sul territorio nazionale del numero complessivo di colonnine di ricarica elettrica e in particolare di quelle che consentono la fruizione del servizio mediante pagamenti elettronici, senza necessità di identificazione del cliente. Ulteriori indicatori potrebbero essere rappresentati dalla quantità dei dati dei corrispettivi oggetto di trasmissione nonché dalla loro corrispondenza rilevabile a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate.
In relazione all’**articolo 4**, **comma 1**, il conseguimento degli obiettivi potrebbe essere misurato dal raffronto fra il numero di certificazioni uniche trasmesse dai sostituti d’imposta entro il termine così come novellato e il numero di quelle inviate entro il termine previsto antecedentemente alle modifiche.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

Con riferimento all'**articolo 4, comma 2,** un indicatore di *output* potrebbe essere rappresentato dalle tempistiche con cui l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA. In termini di *outcome*, invece, la norma si inserisce nell'alveo delle disposizioni idonee a ridurre il *compliance gap*, che viene annualmente misurato attraverso la Relazione annuale sull'Economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva che costituisce un allegato della NADEF. Il raggiungimento degli obiettivi degli **articoli 3 e 4** può essere, altresì, desunto da indicatori di tipo qualitativo, volti a verificare il soddisfacimento di amministrazione e contribuenti destinatari.

Al fine di verificare l'efficacia dell'intervento previsto dall'**articolo 5**, utile indicatore è rappresentato dall'ammontare dei dati inviati dai soggetti tenuti all'invio e dal raffronto fra l'ammontare dei dati comunicati, ogni anno, con la vigenza del termine semestrale rispetto a quelli comunicati con la vigenza del termine annuale.

Utile indicatore al fine di verificare l'efficacia dell'intervento di cui all'**articolo 6** è rappresentato dal reddito imponibile dichiarato dai contribuenti in regime forfetario negli anni successivi all'abrogazione dell'istituto del concordato, confrontato con quello dichiarato negli anni di adesione all'istituto. Un mantenimento (o incremento) del reddito dichiarato potrebbe indicare che la rimozione del concordato preventivo biennale non ha influito negativamente sulla *compliance* dei contribuenti aderenti al regime forfetario.

Con riguardo alle disposizioni di cui all'**articolo 7**, per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi sopra delineati, sono stati individuati specifici indicatori di monitoraggio e risultato, da rilevare nel corso dell'attuazione del concordato preventivo biennale e al termine del periodo di applicazione:

- tasso di adesione al CPB: numero di contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale, in rapporto al totale dei potenziali aventi diritto. Un indicatore rilevante può scaturire dal confronto tra il tasso di adesione prima e dopo l'introduzione della soglia dei 85.000 euro. Un livello di adesioni stabile o in crescita indicherà che la modifica non ha disincentivato la platea di riferimento;
- importo medio del reddito concordato e delle eccedenze: analisi degli importi di reddito dichiarati nel concordato e delle eccedenze di reddito effettivo rispetto al concordato. In particolare, si fa riferimento alla rilevazione della quota di contribuenti con eccedenze superiori a 85.000 euro e l'ammontare di tali eccedenze. Questo indicatore permette di misurare direttamente la fascia di casi interessati dal nuovo regime fiscale ordinario che si applica oltre la soglia. Un numero esiguo di posizioni con eccedenze superiori ai 85.000 euro confermerebbe che la norma impatta su situazioni eccezionali; viceversa, un numero rilevante potrebbe implicare la necessità di valutare l'adeguatezza del tetto e di ragionare sul comportamento strategico di taluni contribuenti;
- riduzione del *tax gap* e attività di controllo: uno degli obiettivi impliciti del concordato è la riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale nelle categorie interessate, grazie all'accordo preventivo. Sono valutabili, dunque, gli effetti della disposizione sulla *compliance*, ad esempio, misurando la riduzione del numero di accertamenti formali avviati dall'Agenzia delle entrate su contribuenti aderenti;
- *feedback* dei destinatari: si può tener conto di elementi qualitativi come il riscontro proveniente da associazioni di categoria, ordini professionali e dagli organi di stampa specializzati. Manifestazioni di gradimento o critica verso la nuova soglia individuata (es.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

ritenuta troppo bassa o troppo alta) costituiranno un indicatore indiretto sull'opportunità dell'intervento e potranno orientare eventuali correttivi futuri.

Per quanto concerne l'**articolo 8**, indicatori, ai fini del riscontro sul grado di raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, potranno essere la maggiore o minore adesione al regime di concordato preventivo biennale.

In particolare, dal punto di vista quantitativo, si potranno quantificare:

- il numero di contribuenti che dichiarino individualmente redditi di lavoro autonomo e partecipino, contemporaneamente, ad associazioni ovvero a società tra professionisti ovvero ancora a una società tra avvocati, che sono esclusi (o cessano) dall'istituto del concordato preventivo biennale, nell'ipotesi in cui la società o l'associazione non effettui l'opzione per il concordato preventivo biennale;
- il numero di associazioni e società, tra quelle menzionate, che sono escluse (o cessano) dall'istituto del concordato preventivo biennale nelle ipotesi in cui non tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, aderiscono, per i medesimi periodi d'imposta.

Per quanto riguarda il disposto di cui all'**articolo 9***,* un utile indicatore è costituito dalla riduzione dei contenziosi e dei quesiti interpretativi relativi alla causa di decadenza per "operazioni di conferimento" dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa. In particolare, si potrà rilevare il numero di casi di cessazione dal CPB per operazioni straordinarie e verificarne la natura. L'aspettativa è che tali casi riguardino esclusivamente conferimenti di azienda o operazioni straordinarie sostanziali e che non si registrino più controversie in merito a conferimenti di natura diversa (es. apporti di denaro). Un ulteriore elemento qualitativo è costituito dall'apprezzamento degli *stakeholder* rispetto all'intervento chiarificatore.

In relazione all'**articolo 10**, l'impatto della proroga del termine di adesione sarà misurato attraverso l'andamento delle adesioni al concordato e la distribuzione temporale delle stesse. In particolare, un indicatore chiave sarà il numero di contribuenti che aderiscono al CPB entro la nuova scadenza (30 settembre) in rapporto al numero di contribuenti potenzialmente aderenti. Un tasso di adesione elevato indicherà che l'obiettivo di ampliare la partecipazione è stato conseguito. Si potrà inoltre monitorare la percentuale di adesioni formalizzate dopo il mese di luglio: un significativo volume di adesioni concesse nel periodo intercorrente tra il nuovo termine e quello precedente (agosto/settembre) sarà indice del fatto che il differimento temporale era necessario e utilizzato dai contribuenti per perfezionare la decisione di aderire. Altri indicatori secondari riguardano la soddisfazione degli intermediari fiscali e l'efficienza amministrativa. La riduzione di richieste di proroga o di segnalazioni di difficoltà operative da parte dei commercialisti durante il periodo estivo costituirà un segnale positivo attribuibile alla modifica normativa.

Con riguardo **all'articolo 11,** si fa presente che, per quanto riguarda l'obiettivo della riduzione del contenzioso dinanzi alla Suprema Corte di cassazione, l'indicatore è costituito dal numero di conciliazioni che si stima possano concludersi. Nello specifico, si rappresenta, tuttavia, che per questo indicatore non è possibile fornire un preciso valore di riferimento, tenuto conto che l'istituto della conciliazione in Cassazione è stato introdotto solo di recente, ossia per i giudizi instaurati in Cassazione dal 5 gennaio 2024. Al fine, dunque, di fornire un dato indicativo, sono state prese in considerazione le stime di un numero approssimativo di conciliazioni effettuate sulla base di quelle che si sono concluse in secondo grado, secondo il procedimento di seguito descritto.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

Nella tabella sottostante è riportato il numero delle conciliazioni che si sono perfezionate in relazione alle controversie tributarie pendenti in primo grado e in appello nel triennio 2022-2024, con riguardo al contenzioso dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia entrate-riscossione.

Numero delle conciliazioni

Corti di Giustizia Tributaria di primo grado	2022	1.586
	2023	2.157
	2024	3.257
	Totale	**7.000**
Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado	2022	853
	2023	1.023
	2024	739
	Totale	**2.615**
Totali	**2022**	**2.439**
	2023	**3.180**
	2024	**3.996**
	Totale	**9.615**

(Fonte: Agenzia delle entrate)

Per valutare gli effetti deflativi della disposizione in esame, si è ipotizzato di prendere come anno di riferimento il numero delle conciliazioni che si sono perfezionate nel corso del 2023 nell'ambito del secondo grado di giudizio, trattandosi dell'annualità per la quale si è registrato il numero più elevato di conciliazioni.

Rapportando il numero delle conciliazioni che si sono perfezionate nell'anno 2023 in appello (n. 1.023), con il numero complessivo delle decisioni depositate nello stesso anno nel medesimo grado di giudizio (n. 37.899), si rileva che gli accordi conciliativi tra le parti rappresentano il 2.7% del contenzioso definito.

Ciò posto, considerato che nella stessa annualità 2023 sono state definite da parte della Corte di Cassazione n. 9.009 controversie riguardanti contenziosi instaurati avverso l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia entrate-riscossione (Fonte: MEF, Dipartimento della giustizia tributaria, Relazione anno 2023 sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario), applicando il medesimo indice del 2,7% delle conciliazioni perfezionate in appello nell'ambito del processo tributario anche al giudizio di Cassazione, si può ipotizzare che il numero degli accordi che annualmente potrebbero essere raggiunti dalle parti in pendenza del giudizio di legittimità risulti pari a 243 conciliazioni.

Il raggiungimento degli obiettivi delle suddette disposizioni può essere, altresì, desunto da indicatori di tipo qualitativo, volti a verificare il soddisfacimento degli *stakeholders*, ossia dei destinatari delle disposizioni (contribuenti, difensori, Enti impositori, personale delle segreterie delle Corti di giustizia, giudici), in quanto questi ultimi possono valutare se le norme ora menzionate hanno realmente garantito una giustizia tributaria più semplice, efficiente, efficace, e pienamente digitale.

Con riguardo **all'articolo 12**, nel modificare l'impianto sanzionatorio, si è tenuto conto dei vincoli derivanti dalla citata direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. "direttiva PIF"), che impone di riconoscere rilevanza penale agli illeciti doganali puniti

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

con la sola sanzione della multa o dell'ammenda, qualora l'ammontare dei diritti di confine dovuti, a titolo di dazio, sia superiore a 10.000 euro, e di quanto disposto dal decreto legislativo 14 luglio 2020 n.75 di attuazione della sopra citata Direttiva.

Per l'individuazione della soglia di punibilità relativa a diritti di confine diversi dal dazio e per la modifica delle aggravanti di cui all'art. 88 delle DNC si è tenuto conto, per ragioni di sistematicità e organicità del sistema sanzionatorio tributario nazionale, delle fattispecie incriminatrici previste dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 e dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471 e 473, con particolare riferimento a quella di cui all'art. 4 (Dichiarazione infedele) del citato decreto 74/2000, che prevede una soglia di punibilità pari a 100.000 euro.

Dall'impianto sopra descritto deriva una configurazione di soglie di punibilità schematizzabile come segue:

	Illecito amministrativo	Contrabbando punibile con la sola multa	Contrabbando punibile con la multa in aggiunta alla reclusione fino a 3 anni	Contrabbando punibile con la multa in aggiunta alla reclusione da 3 a 5 anni
Dazi doganali	fino a 10.000 euro	dal 10.001 a 50.000 euro	dal 50.001 a 100.000 euro	da 100.001 euro
Diritti di confine diversi dal dazio	fino a 100.000 euro	da 100.001 a 200.000 euro	da 200.001 a 500.000 euro	da 500.001 euro

L'indicatore è rappresentato dalla riduzione delle violazioni commesse rispetto a quelle rilevate prima dell'intervento, al fine di verificare se e come l'introduzione della sanzione abbia effettivamente modificato il comportamento dei soggetti.

Relativamente all'**articolo 13** un utile indicatore, ai fini del riscontro sul grado di raggiungimento dell'obiettivo sopra indicato, potrebbe essere costituito dal numero di definizioni agevolate delle sanzioni in caso di autotutela parziale relative alle violazioni commesse tra il 18 gennaio e il 31 agosto 2024, ossia il periodo rispetto al quale, prima della norma in esame (ossia l'articolo 13), l'ordinamento nulla aveva disposto in modo esplicito.
Per quel che concerne l'**articolo 14, comma 1, lettera a) e b) e comma 2, lettera a) e b), n. 1 e comma 2 lettere c), d) ed e)** si osserva che la correzione dei refusi e l'eliminazione dei disallineamenti contenuti nelle norme modificate non necessiti di monitoraggio: pertanto non sono individuabili e individuati specifici indicatori sul punto. Per quel che, invece, riguarda **l'articolo 14, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b), n. 2**, un utile indicatore è costituito dal numero di definizioni agevolate a seguito di annullamenti parziali di atti divenuti definitivi per mancata impugnazione qualora l'istanza di autotutela sia presentata nei termini per proporre ricorso.
Essendo attuazione di un principio generale, ossia la proporzionalità delle sanzioni tributarie, non si ravvisano indicatori specifici con riferimento all'**articolo 15**. In ogni caso, potrebbe essere utile, anche al fine di verificare in sede di monitoraggio la portata della disposizione, individuare

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

l'ammontare delle sanzioni introdotte con il menzionato articolo 15 che verranno irrogate nel biennio successivo all'entrata in vigore della disposizione.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Le opzioni di intervento ipotizzate sono state:

- opzione 0) (non intervento);
- opzione 1) (intervento normativo).

In linea generale, con riferimento a tutte le disposizioni del presente schema di decreto, si osserva che l'opzione di non intervento lascerebbe immutato il quadro normativo esistente, senza consentire di apportare quelle modifiche e/o integrazioni utili a superare le criticità attuative riscontrate e a garantire una migliore e più efficace attuazione dei principi e dei criteri direttivi della legge delega. Pertanto, si è ritenuto necessario agire con l'intervento normativo in esame.

Per quanto riguarda l'**articolo 1**, nel valutare le opzioni di intervento, il legislatore ha tenuto conto dell'attuale mancanza di nuovi coefficienti di redditività basati sulla nuova classificazione ATECO 2025 – la cui definitiva operatività è stata, peraltro, posticipata al 1° aprile 2025 – ragione per cui ha ritenuto necessario l'utilizzo, in continuità con i periodi d'imposta precedenti, dei coefficienti di cui allegato n. 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Con riguardo all'**articolo 2**, si è tenuto conto, da un lato, della necessità di tutelare adeguatamente la riservatezza dei dati relativi allo stato di salute dei consumatori finali per le prestazioni sanitarie ricevute; dall'altro, di scongiurare l'effettuazione, da parte degli operatori sanitari e dell'Amministrazione, di onerosi investimenti infrastrutturali, volti all'individuazione di un sistema di gestione e trasmissione delle fatture elettroniche alternativo al Sistema di Interscambio.

Per quanto riguarda l'**articolo 3**, nel valutare le opzioni di intervento, si è tenuto conto, per un verso, della necessità di assicurare la diffusione sul territorio del servizio di ricarica elettrica dei veicoli presso stazioni accessibili al pubblico, che prevedono l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, sulla scorta di quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2023/1804 e, per l'altro verso, dell'esigenza di prevedere una specifica disciplina in materia di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, idonea a garantire un adeguato flusso di informazioni nel rispetto dei requisiti di tracciabilità dei dati, senza un eccessivo aggravio a carico dei produttori delle infrastrutture e dei gestori del servizio in termini di interventi tecnici di modifica delle colonnine e di onere di acquisizione dei dato presso le stesse, anziché da remoto.

In relazione all'**articolo 4**, la valutazione delle opzioni di intervento è stata effettuata prendendo in considerazione:

- con riferimento al **comma 1**, l'esigenza di razionalizzazione e semplificazione dei termini previsti per gli adempimenti tributari a carico dei sostituti d'imposta, nell'ottica di agevolarne l'assolvimento e consentirne una migliore gestione;
- con riferimento al **comma 2**, la necessità di coordinamento e armonizzazione della scadenza relativa alla messa a disposizione della dichiarazione precompilata per i titolari di partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate con il termine, così come differito a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 3 del presente schema di decreto, previsto per la trasmissione delle certificazioni uniche, il cui contenuto è utilizzato per l'elaborazione della predetta dichiarazione precompilata.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

Con riferimento all'**articolo 5**, nel valutare le opzioni di intervento, si è tenuto conto della possibilità di estendere il termine semestrale previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, e, di conseguenza, diminuire da due ad una le comunicazioni dei dati relativi alle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria al fine di semplificare l'attività da parte dei soggetti tenuti all'invio degli stessi.

Per quanto riguarda l'**articolo 6**, si è ritenuto necessario agire con l'abrogazione dell'istituto del concordato preventivo biennale per i contribuenti aderenti al regime forfetario, adottato in via sperimentale, a fronte delle istanze pervenute dalle associazioni di categoria e considerato il numero dei contribuenti aderenti al regime forfetario che hanno aderito al concordato preventivo biennale nel corso del 2024.

Con riferimento all'**articolo 7,** si è ritenuto necessario intervenire con la norma in esame ai fini di perfezionare il regime del concordato preventivo biennale, pervenendo ad un migliore equilibrio tra incentivi per l'adesione all'istituto e la tutela dei principi cardine di equità e progressività del sistema tributario nel suo complesso, limitando la consistenza dell'agevolazione fiscale generata dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva. Oltre la soglia individuata di 85.000 euro, i maggiori redditi saranno tassati con aliquote pari a quelle ordinarie, nel rispetto del principio costituzionale di progressività.

Nello specifico, per quanto riguarda l'**articolo 8**, nel valutare le opzioni di intervento, si è deciso di effettuare la modifica normativa per limitare la platea dei soggetti che possono aderire al concordato preventivo biennale, in specifiche ipotesi.

Con riferimento all'**articolo 9**, si è ritenuto opportuno introdurre una norma di interpretazione autentica volta a chiarire il perimetro applicativo delle cause di cessazione ed esclusione dal concordato preventivo biennale previste dagli articoli 11, comma 1, lettera b-quater), e 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13. Tale intervento si è reso necessario al fine di eliminare ogni incertezza interpretativa e garantire una corretta e uniforme applicazione della disciplina, riducendo il rischio di contenziosi e assicurando maggiore certezza del diritto per i contribuenti interessati.

Per quanto riguarda l'**articolo 10**, nel valutare le opzioni di intervento, si è considerata la necessità di modificare il termine per l'adesione al concordato preventivo biennale, stabilendo la proroga dal 31 luglio al 30 settembre, con la conseguente sostituzione del riferimento temporale da "settimo mese" a "nono mese". Tale modifica risponde all'esigenza di garantire ai contribuenti un termine più congruo per aderire all'istituto, in considerazione delle richieste pervenute dagli operatori economici e delle associazioni di categoria.

Con riguardo **all'articolo 11**, comma 1, lett. a), si è tenuto conto della necessità di superare le criticità interpretative riferite all'onere del difensore di attestare la conformità dei documenti cartacei alle copie in proprio possesso. L'alternativa presa in considerazione, ovvero una circolare ministeriale volta a chiarire la norma de qua con un'interpretazione autentica, non è stata ritenuta adeguata a conseguire lo scopo della chiarezza della norma giuridica.

In merito al comma 1, lettere b), c) e d), gli interventi in oggetto sono stati rinvenuti i più idonei a garantire gli effetti desiderati.

Con riferimento al comma 2, nel valutare le opzioni di intervento, si è tenuto conto della necessità di allineare il Testo Unico della Giustizia Tributaria alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 546/1992.

In relazione al comma 3, lett. a), nn. 1-2, in sede di valutazione delle opzioni, si è scelto di potenziare l'effetto deflattivo della disposizione che consente la conclusione di conciliazioni in Cassazione,

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

intervenendo sulla decorrenza della stessa e ampliandola ai giudizi instaurati prima del 5 gennaio 2024.
In sintesi, l'opzione di intervento è stata valutata come l'unica pienamente rispondente al principio di proporzionalità rispetto al contesto di riferimento e agli obiettivi prefissati.

Per **l'articolo 12**, in linea con lo spirito della Riforma fiscale nel suo complesso, la scelta è stata quella di favorire l'implementazione di forme di compliance spontanea da parte dei contribuenti, prevenire l'applicazione di sanzioni e/o altre misure amministrative sproporzionate rispetto alla gravità della violazione commessa, differenziare la risposta sanzionatoria in relazione alla tipologia di illecito che ha ricadute differenti sugli interessi finanziari dell'Unione e dello Stato, nonché prevenire fenomeni distorsivi dei traffici delle merci e preservare la fiscalità unionale e nazionale.

Con specifico riferimento all'**articolo 13** l'opzione di non intervento avrebbe potuto creare incertezza negli operatori sulla possibilità di applicare la definizione delle sanzioni ai casi di autotutela parziale per le violazioni relative al periodo tra il 18 gennaio 2024 e il 31 agosto 2024. Con riferimento ai possibili interventi da attuare, tenuto conto che la questione in esame concerne l'applicazione delle norme sotto il profilo temporale, si è ritenuto prospettabile come unico intervento normativo quello in grado di agire sull'efficacia dell'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.
Con riferimento all'**articolo 14, comma 1, lettera a) e b) e comma 2, lettera a) e b), n. 1, e comma 2 lettere c), d) ed e),** il non intervento avrebbe avuto l'effetto di far permanere nell'ordinamento alcuni refusi e inesattezze. Con riferimento all'**articolo 14**, **comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b), n. 2**, nel comparare le potenziali opzioni, si è tenuto conto di quella che avrebbe potuto colmare al meglio un vuoto normativo, sia evitando impugnazioni strumentali sia garantendo il medesimo beneficio a tutti i contribuenti in presenza di un medesimo presupposto, ossia l'adozione di un provvedimento di autotutela parziale avente ad oggetto un atto definitivo e un'istanza presentata nei termini per proporre ricorso.
Per quel che, invece, concerne l'**articolo 15**, nel valutare le diverse opzioni, sono state valutate differenti misure sanzionatorie per poi giungere alla conclusione che la previsione di sanzioni minime fisse fosse la soluzione migliore per attuare il principio di proporzionalità soprattutto qualora l'imposta sia stata correttamente assolta, ma vi sia stata l'omessa o tardiva registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, ovvero l'omessa o tardiva presentazione delle denunce.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Destinatari diretti dell'**articolo 1** sono i soggetti di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, vale a dire i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nel precedente periodo d'imposta hanno, contemporaneamente: a) conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro; b) sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari.
L'**articolo 1**, sotto il profilo degli impatti economici, atteso che mantiene invariata la metodologia di calcolo utile ai fini dell'individuazione dei redditi imponibili, non genera impatti diversi rispetto a precedenti periodi d'imposta. Non vi sono, inoltre, effetti sociali ed ambientali ascrivibili alla suddetta misura.
Per quanto concerne l'**articolo 2**, destinatari diretti sono gli operatori sanitari, che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria e, in base all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, anche i soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche. Trattasi, ad esempio, di aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e soggetti iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Per fornire una parziale dimensione quantitativa della potenziale platea dei destinatari diretti, si consideri che nel 2022 risultano censiti oltre 200 mila medici specialisti, circa 50 mila odontoiatri, oltre 80 mila farmacie, oltre mille istituti di cura pubblici e privati (dati ISTAT). I destinatari indiretti sono, invece, le persone fisiche/consumatori finali nei confronti dei quali vengono emesse le fatture relative a prestazioni sanitarie.
L'unico impatto sociale ascrivibile all'intervento di cui all'**articolo 2** può individuarsi nella definitiva affermazione del divieto, per la categoria di destinatari individuata, di emissione di fatture elettroniche. La disposizione, invece, non **genera impatti economici o ambientali** di alcun tipo.
I destinatari diretti dell'**articolo 3** sono i soggetti che gestiscono i punti di ricarica, mediante i quali rifornire veicoli a combustibili alternativi rispetto a quelli fossili, che prevedono la possibilità di effettuare delle ricariche elettriche presso stazioni di ricarica accessibili al pubblico, utilizzando strumenti di pagamento elettronici e senza necessità di identificazione del cliente. Tra i destinatari indiretti si annovera l'Agenzia delle entrate, quale soggetto tenuto a emanare il provvedimento volto alla definizione delle specifiche modalità del processo di certificazione fiscale relativo a tale servizio e a cui perviene il flusso dei dati trasmessi. Sotto il profilo degli impatti economici e sociali, l'**articolo 3** consente di generare effetti positivi derivanti:

- dall'ampliamento della platea dei potenziali fruitori dei servizi di ricarica elettrica;
- dalla diffusione dei punti di ricarica integrati con strumenti che consentano il pagamento elettronico del rifornimento di elettricità;
- dalla previsione di uno specifico processo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi che consente di evitare sia interventi tecnici di modifica delle colonnine di ricarica sia oneri di acquisizione dei dati dei corrispettivi presso le stesse, anziché da remoto;
- dalla semplificazione delle modalità di fruizione del servizio di ricarica.

Le disposizioni di cui all'**articolo 3** sono suscettibili di produrre positivi impatti di natura ambientale, tenuto conto che consentono di promuovere la diffusione delle stazioni di ricarica elettrica dei veicoli e di incrementare l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, in un'ottica di sviluppo della mobilità sostenibile.
L'**articolo 4, comma 1,** ha i seguenti destinatari diretti:

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

- i sostituti d'imposta tenuti, nel 2025, alla trasmissione delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale (**articolo 4, comma 1, lettera a**);
- i sostituti d'imposta tenuti, a decorrere dal 2026, alla trasmissione delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (**articolo 4, comma 1, lettera b**).

I destinatari indiretti dell'**articolo 4, comma 1, lettera a)**, sono i sostituiti, ossia i soggetti titolari di redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale oggetto delle certificazioni uniche da trasmettere e l'Agenzia delle entrate, quale soggetto a cui devono essere inviate le certificazioni.

L'**articolo 4, comma 1, lettera b),** ha come destinatari indiretti i sostituiti, ossia i soggetti titolari di redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero di provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari oggetto delle certificazioni uniche da trasmettere e l'Agenzia delle entrate, quale soggetto a cui devono essere inviate le certificazioni.

L'**articolo 4, comma 2,** ha quale destinatario diretto l'Agenzia delle entrate, quale soggetto tenuto a mettere a disposizione dei contribuenti titolari di partita IVA, a partire dalla data prevista, la dichiarazione dei redditi precompilata. La disposizione annovera come destinatari indiretti i contribuenti titolari di partita IVA nei cui confronti deve essere elaborata e resa disponibile la relativa dichiarazione dei redditi precompilata.

Le disposizioni di cui all'**articolo 4** consentono di generare impatti economici positivi in termini di riduzione di tempi e costi connessi alla gestione delle attività da parte dei sostituti d'imposta e in termini di gestione operativa legata all'elaborazione e alla messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate. Dal punto di vista sociale, l'**articolo 4** è suscettibile di produrre effetti positivi in termini di promozione della *tax compliance* e del rapporto di collaborazione e fiducia fra Amministrazione finanziaria, operatori e contribuenti. Non si annoverano significativi impatti di natura ambientale.

I destinatari dell'**articolo 5** sono i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria e, indirettamente, l'Agenzia delle entrate, tenuta alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Dal punto di vista economico e sociale, la riduzione della frequenza di invio comporta benefici diretti per gli operatori sanitari tenuti all'adempimento, in un'ottica di semplificazione dell'attività di gestione amministrativa. La norma non produce effetti ambientali.

Per quanto riguarda l'**articolo 6**, i destinatari sono rappresentati dai contribuenti aderenti al regime forfetario per i quali viene prevista l'abrogazione dell'istituto del concordato preventivo biennale. Dal punto di vista degli impatti economici, la misura consente di generare effetti positivi in termini di risparmio di costi amministrativi e consulenziali connessi alla complessa gestione della scelta circa l'adesione o meno al concordato. Viene meno, inoltre, il rischio finanziario connesso al concordato ed il rischio di dover pagare imposte su un reddito presunto eventualmente superiore al reale. L'intervento non comporta impatti sociali diretti su fasce di popolazione o territorio, trattandosi di una misura settoriale rivolta ai soli contribuenti aderenti al regime forfetario. Indirettamente, può contribuire a una maggiore equità tra contribuenti di pari dimensioni, evitando

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

che alcuni possano beneficiare di condizioni fiscali più favorevoli (sebbene temporanee) rispetto ad altri. Non si ravvisano effetti di natura ambientale derivanti da questo intervento.

Con riferimento all'**articolo 7**, i destinatari diretti della norma sono rappresentati dai contribuenti che aderiscono o aderiranno al concordato preventivo biennale, a partire dal biennio 2025-2026, tipicamente piccole e medie imprese individuali, società di persone e professionisti rientranti nei parametri ISA. Fra i destinatari indiretti si annoverano i consulenti fiscali e professionisti del settore, tenuti ad aggiornare le proprie consulenze in base alle novità apportate dalla norma, la platea generale dei contribuenti, la quale è interessata in termini di equità generale percepita del sistema fiscale alla luce delle modifiche normative intervenute nonché l'Amministrazione finanziaria, che trae beneficio da un miglioramento del rapporto costi/benefici dell'istituto.

Con riguardo ai contribuenti aderenti al CPB (piccole imprese e professionisti), gli effetti economici variano in funzione dell'andamento effettivo dei loro redditi e della dimensione dell'incremento concordato rispetto al passato. Per la maggioranza dei potenziali aderenti, tipicamente caratterizzati da incrementi di reddito contenuti o moderati, l'impatto si prospetta trascurabile in termini di carico fiscale aggiuntivo. Questi contribuenti continueranno a godere dell'aliquota agevolata sull'intero maggior reddito concordato, laddove, come dovrebbe accadere nella maggior parte dei casi, le eccedenze non supereranno la soglia individuata. Diverso è il caso di quella porzione di contribuenti che dovesse accettare un reddito concordato significativamente più elevato rispetto al passato. In questo scenario, l'aderente al CPB vede ridursi in parte il vantaggio fiscale, dovendo pagare imposte pari a quelle ordinarie su importi oltre soglia (che in assenza dell'intervento normativo sarebbero rimasti sottoposti a imposizione sostitutiva), fermo restando che l'aderente godrà comunque di un trattamento agevolato su una rilevante fetta del suo incremento di reddito, oltre a mantenere tutti gli altri benefici del concordato. Dal punto di vista sociale, per i contribuenti l'impatto è neutro o positivo: vedono confermata la sostenibilità dell'istituto e percepiscono un aumento del senso di equità interna al regime e dunque la propensione stessa ad aderirvi. Non si rilevano impatti ambientali.

Per l'Amministrazione finanziaria, l'intervento normativo comporta impatti economici ed operativi di segno tendenzialmente positivo. Dal punto di vista economico-finanziario, l'introduzione della soglia di 85.000 euro, oltre la quale si applicano aliquote maggiorate, potrebbe comportare maggiori entrate (come evidenziato nella RT della norma). Sul piano sociale, l'Agenzia delle entrate beneficerà di un miglioramento della percezione di equità e trasparenza, consolidando la fiducia reciproca tra Fisco e contribuenti, elemento chiave per il successo di misure di *compliance* quali il concordato. Non si ravvisano infine impatti ambientali diretti o indiretti legati all'attuazione di questa disposizione.

La disposizione incide marginalmente anche su altri soggetti non direttamente beneficiari o obbligati. Tra questi, i consulenti fiscali e commercialisti, i quali dovranno aggiornare le proprie conoscenze e gli strumenti, illustrando alla clientela le implicazioni della novellata disciplina ed eventualmente ricalcolando le convenienze economiche del concordato alla luce dei nuovi limiti. Si tratta in ogni caso di un impatto contenuto, l'essenza del CPB rimane invariata.

Per quanto concerne infine la platea generale dei contribuenti, compresi dunque i non aderenti al CPB, la circostanza secondo cui chi aderisce al regime agevolato versa imposte pari a quelle ordinarie oltre un certo livello di reddito concordato contribuisce a consolidare l'idea che tutti concorrano adeguatamente in relazione alla propria capacità contributiva. Come per gli altri attori, non emergono effetti ambientali.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

Potenziali destinatari dell'**articolo 8** sono i contribuenti, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 e partecipano, contemporaneamente, ad associazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) del citato d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero ancora a una società tra avvocati di cui all'articolo 4-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Sono inoltre destinatari della norma anche le associazioni e le società sopra menzionate, nelle ipotesi in cui non tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, aderiscano, per i medesimi periodi d'imposta, alla proposta di concordato preventivo.
Con riferimento alla misura di cui all'**articolo 9**, potenziali destinatari diretti sono i contribuenti che hanno aderito o intendono aderire al CPB; destinatario indiretto è l'Amministrazione finanziaria. Dal punto di vista economico, la misura nei loro confronti è neutrale dal lato del prelievo fiscale, non introducendo nuove imposte né riduzioni d'imposta dirette, ma incide positivamente sulle condizioni e modalità di adempimento. La chiarezza interpretativa circa l'ambito dei conferimenti garantisce maggiore certezza del diritto rispetto alle operazioni societarie: ciò può tradursi, ad esempio, in una più serena gestione finanziaria (potendo procedere ad aumenti di capitale o riorganizzazioni minori senza perdere il beneficio del concordato) e in una riduzione dei costi indiretti legati a potenziali controversie o consulenze aggiuntive per interpretare la norma.
Socialmente, l'impatto sui contribuenti coinvolti è positivo. Un quadro normativo più chiaro e tempi più adeguati accrescono la fiducia verso l'amministrazione fiscale e la percezione di equità del sistema, elementi che possono indirettamente contribuire a migliorare il rapporto fisco-contribuente. Non si ravvisano impatti di carattere ambientale, trattandosi di misure del tutto interne alla disciplina tributaria.
Con riferimento all'amministrazione finanziaria, le modifiche normative introdotte dall'**articolo 9** comportano benefici operativi positivi nel medio termine. La precisazione sulle cause di decadenza semplifica l'attività degli uffici, si riduce il rischio di dover gestire contenziosi o di dover fornire chiarimenti sul tema, ottimizzando le risorse. Inoltre, mantenere nel regime CPB contribuenti che altrimenti ne sarebbero usciti per operazioni irrilevanti significa preservare la platea degli aderenti e dunque assicurare la continuità del gettito "concordato" previsto.
Con riferimento all'**articolo 10**, la misura annovera come destinatari diretti i contribuenti di minori dimensioni che intendono avvalersi del CPB e come destinatari indiretti i consulenti fiscali, oltre all'Amministrazione finanziaria.
La proroga dei termini di adesione comporta un beneficio organizzativo per i contribuenti, che possono valutare l'opportunità di aderire o meno all'istituto con più ampi margini temporali.
Con riguardo all'amministrazione finanziaria, dal punto di vista economico-finanziario generale, la misura è suscettibile di determinare un incremento del numero di adesioni al CPB – reso possibile anche dalla proroga in esame – che potrebbe tradursi in un aumento di gettito certo per l'Erario, in un'ottica di promozione della *compliance* fiscale e di efficienza dell'attività di controllo da parte degli uffici che potrebbero concentrarsi sulle reali condotte evasive.
Anche per l'Amministrazione, non si rilevano impatti sociali o ambientali significativi derivanti da queste disposizioni.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

Con riguardo **all'articolo 11,** destinatari diretti sono i contribuenti, intesi come persone fisiche e giuridiche, i difensori, gli enti impositori, i giudici e il personale degli uffici di segreteria delle corti di giustizia.
Sotto il profilo economico, le disposizioni del decreto, operando una semplificazione e implementando la piena digitalizzazione del processo, consentono un risparmio di costi per tutti gli operatori coinvolti. Anche dal punto di vista sociale, tali norme hanno un impatto significativo, in quanto consentono di ridurre i tempi di lavorazione dei procedimenti, nella logica di realizzare un sistema processual-tributario più efficiente e digitale.
L'intervento, volto a migliorare l'efficienza della giustizia tributaria, incidendo su una delle principali criticità evidenziate dal sistema, quali l'arretrato in Cassazione, ha un impatto diretto sulla competitività del Paese, rispetto alla quale il funzionamento della giustizia rappresenta un elemento di indubbio rilievo. Le modifiche predisposte, invero, mirano a incrementare la fiducia degli operatori economici, compresi gli investitori esteri.
Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, alle modifiche di cui sopra non sono ascritti effetti per l'Erario, tenuto conto che si tratta di interventi di natura processuale che non incidono sul livello delle entrate.
Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto non sono individuabili significativi impatti di natura ambientale.

I destinatari diretti **dell'articolo 12** sono gli operatori economici, i destinatari indiretti possono essere individuati nella collettività in generale. Si ritiene che l'intervento sull'impianto sanzionatorio, coerente con il sistema sanzionatorio tributario nazionale e pienamente rispettoso del diritto unionale, sia idoneo a produrre, a breve/medio termine, effetti virtuosi sia in termini di maggiore compliance dei contribuenti sia in termini di maggiore osservanza del principio di proporzionalità delle sanzioni; con ciò determinando benefici diretti, in primis, per gli operatori economici non eccessivamente gravati da sanzioni penali e/o altre misure amministrative a fronte di errori minori commessi in buona fede e, di riflesso, per la collettività, in considerazione della salvaguardia della fluidità dei traffici commerciali che riguardano il nostro Paese.

Con specifico riferimento **all'articolo 13** potenziali destinatari diretti sono i contribuenti che aderiscono alla definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale. Destinataria indiretta è, invece, l'amministrazione finanziaria. Per quel che concerne gli impatti economici si segnala che tale istituto incentiva la definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale, con conseguente riduzione del contenzioso e quindi riduzione dei costi sia per i destinatari diretti sia per l'amministrazione finanziaria.
Con riferimento agli **impatti sociali**, si osserva, in relazione ad entrambe le categorie di destinatari, come la misura comporti un aumento dei livelli di *compliance*: infatti, il contribuente, a seguito di una rivalutazione di merito o di diritto da parte dell'amministrazione finanziaria, è incentivato a prestare acquiescenza all'atto, beneficiando di una riduzione sanzionatoria, soprattutto nelle ipotesi in cui l'autotutela sia successiva ad un'istanza di parte che abbia evidenziato alcune criticità ed errori del procedimento amministrativo. Non si ravvisano impatti ambientali.
Con specifico riguardo all'**articolo 14**, **comma 1, lettera a) e b) e comma 2, lettera a) e b), n. 1 e comma 2 lettere c), d) ed e),** si evidenzia come la stessa abbia impatti sociali positivi, perché, eliminando refusi e operando le dovute correzioni/allineamenti, contribuisce alla certezza del diritto. Non sono individuabili destinatari specifici, in quanto la norma si applica alla generalità dei contribuenti. L'**articolo 14 comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b), n. 2**, amplia l'ambito

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

dell'applicazione della definizione agevolata in tema di autotutela parziale. La norma ha come destinatari diretti coloro che si avvalgono della definizione agevolata a seguito di autotutela parziale di un atto divenuto definitivo per omessa impugnazione qualora abbiano presentato l'istanza di annullamento nei termini per la proposizione del ricorso. Destinataria indiretta è l'amministrazione finanziaria. Per quel che concerne gli impatti economici, gli stessi sono positivi per entrambe le categorie di destinatari, in quanto la norma riduce il potenziale contenzioso, con conseguente risparmio di costi per entrambe le categorie di destinatari. Con riferimento agli impatti sociali si osserva, in relazione ad entrambe le categorie di destinatari, come la misura comporti un aumento dei livelli di *compliance*.

Con riferimento all'**articolo 15** destinatari diretti della disposizione sono coloro che hanno omesso o ritardato la registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, ovvero hanno omesso o tardivamente presentazione le denunce ai sensi dell'articolo 19 del d.p.r. n. 131 del 1986 soprattutto qualora abbiamo correttamente e tempestivamente assolto l'imposta. Destinataria indiretta è l'amministrazione finanziaria. La norma ha impatti economici e sociali positivi per entrambe le categorie di destinatari. In una corretta logica di deterrenza la sanzione in esame, infatti, consente di sanzionare un comportamento suscettibile, comunque, di pregiudicare l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria, anche nel caso in cui l'imposta sia stata versata. Contemporaneamente la previsione della sanzione in misura minima fissa è conforme principio di proporzionalità di cui all'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111 e di cui al successivo articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1), del successivo decreto legislativo delegato 14 giugno 2024, n. 87.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

In linea generale, si osserva che gli interventi normativi non riguardano in modo specifico le PMI, pertanto, non vi sono impatti da evidenziare in relazione a tali soggetti.

L'**articolo 5** incide sugli operatori sanitari che rientrano nella categoria delle piccole e medie imprese, prevedendo la riduzione della frequenza di invio da semestrale ad annuale e semplificando la gestione amministrativa.

Gli effetti dell'intervento di cui all'**articolo 6** si producono nei confronti di lavoratori autonomi e piccole imprese individuali in regime forfetario. Per tali soggetti la misura in commento rimuove un onere opzionale che avrebbe potuto gravare in proporzione maggiore sui soggetti di minori dimensioni. Infatti, l'adesione al concordato preventivo biennale richiede competenze contabili/finanziarie che per una grande impresa strutturata sono più agevolmente sostenibili, mentre per un lavoratore autonomo o un artigiano possono rappresentare una complessità estranea alla gestione abituale. Eliminando questa opzione, si tutela la semplicità operativa, evitando che debbano essere impegnate risorse in ulteriori decisioni fiscali.

Con riguardo alle disposizioni di cui all'**articolo 7**, si evidenzia che l'impatto del provvedimento sulle piccole e medie imprese è in prevalenza contenuto. Le PMI – soprattutto microimprese e lavoratori autonomi – costituiscono i destinatari privilegiati del concordato preventivo biennale e, al contempo, rappresentano quella categoria per la quale la soglia di 85.000 euro è stata calibrata. Nella maggior parte dei casi, dunque, le imprese di minori dimensioni non dovrebbero registrare aumenti di reddito superiori a 85.000 euro nell'arco di un singolo esercizio, pertanto, la maggior

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

parte delle PMI e dei professionisti che aderiranno al CPB non sperimenterà alcun cambiamento nel trattamento fiscale rispetto alla normativa originaria: continueranno ad usufruire dell'imposta sostitutiva sul loro maggior reddito concordato senza raggiungere la soglia limite. Per le PMI che eccezionalmente dovessero conseguire incrementi di reddito molto elevati, l'effetto è in ogni caso circoscritto alla porzione eccedente.
La norma interpretativa sui conferimenti, di cui all'**articolo 9**, elimina un potenziale ostacolo o onere implicito per le piccole imprese: queste ultime potranno intraprendere operazioni di ristrutturazione societaria minori senza il timore di perdere i benefici del CPB, a meno che l'operazione riguardi effettivamente l'intera azienda. Ciò consente alle PMI maggiore flessibilità gestionale, combinando le esigenze di finanziamento o riorganizzazione con la permanenza nel regime agevolato.
Con riguardo alla proroga del termine di adesione, di cui all'**articolo 10**, la stessa risponde a una precisa istanza delle categorie produttive: l'effetto atteso è un incremento dell'adesione al CPB da parte di piccole imprese e professionisti, anche in considerazione del fatto che molti di essi hanno strutture amministrative ridotte e fanno affidamento a consulenti che a luglio potrebbero trovarsi in difficoltà nel gestire tutti gli adempimenti. Dando più tempo, si mettono le microimprese nelle condizioni di partecipare al concordato senza dover sostenere costi aggiuntivi per gestioni "in emergenza". In sintesi, gli effetti sulle PMI risultano positivi: le norme di cui agli **articoli 9 e 10** semplificano e alleggeriscono il carico normativo per le piccole realtà economiche, senza introdurre nuovi oneri.

L'articolo 11, riguardando tutti i contribuenti, produce impatti positivi anche per le piccole e medie imprese, garantendo una maggiore proporzionalità delle sanzioni e delle altre misure amministrative in relazione alla gravità delle violazioni commesse; favorisce, in generale, una maggiore compliance a beneficio degli operatori e della collettività e consente di ipotizzare una effettiva deflazione dei procedimenti penali in caso di ravvedimento degli operatori, a vantaggio, fra gli altri, delle piccole e medie imprese.

B. Effetti sulla concorrenza

In linea generale, le disposizioni del presente schema di decreto non hanno effetti negativi sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività complessiva del sistema economico.
Si precisa, con riferimento alle disposizioni di cui all'**articolo 3**, che l'introduzione di uno specifico processo di certificazione fiscale che consente una trasmissione centralizzata dei dati dei corrispettivi da parte dei gestori che mettono a disposizione servizi di ricarica elettrica dei veicoli, tramite stazioni di ricarica che non prevedono l'identificazione del cliente, permette, fra l'altro, di scongiurare gli effetti distorsivi della concorrenza che si sarebbero venuti a generare in caso di applicazione della normativa fiscale vigente anteriormente alle modifiche apportate dal presente schema di decreto. In base a tale normativa, l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati avrebbe dovuto essere effettuato presso ogni distributore in relazione alle somme incassate dalle singole periferiche di pagamento e ciò avrebbe comportato la necessità di una produzione differenziata per il solo mercato italiano da parte dei produttori internazionali di tali infrastrutture di ricarica elettrica, con un conseguente aggravio in termini di tempi e di costi, costituendo un

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

potenziale ostacolo alla diffusione di questo servizio già ampiamente presente in altri paesi dell'Unione europea.

Con riferimento all'articolo 11, si fa presente che l'intervento normativo, lungi dal determinare possibili riflessi negativi sul corretto funzionamento del mercato e sulla competitività delle imprese, genera, al contrario, verosimili effetti positivi sulla concorrenza, grazie alla maggiore fluidità dei traffici commerciali ascrivibile ad un impianto sanzionatorio meno afflittivo, maggiormente equo e proporzionato, che tiene in debita considerazione le ipotesi di adempimento spontaneo da parte degli autori delle violazioni.

L'implementazione del principio di proporzionalità, con particolare riferimento alla capacità di riduzione del contezioso penale, contribuisce alla definizione di un quadro regolatorio più equo nei confronti dei soggetti che regolarizzano spontaneamente gli errori commessi.

C. Oneri informativi

Con riferimento a tutti gli articoli del presente schema di decreto, non si prevede l'introduzione di nuovi oneri informativi, tenuto conto che, in base all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2013, gli obblighi di natura fiscale non rientrano nei c.d. oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

In considerazione del fatto che la disciplina contenuta nell'intervento normativo in argomento non è stata emanata al fine di recepire direttive comunitarie, non sussiste, allo stato, la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Attesa la necessità dell'intervento normativo, con riferimento a tutte le disposizioni del presente schema di decreto è stata scelta l'opzione che consentisse di apportare alle materie oggetto delle stesse quelle modifiche e/o integrazioni utili e necessarie per garantire una migliore e più efficace realizzazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega 9 agosto 2023, n. 111.

Con riferimento all'**articolo 1**, si è ritenuto che l'opzione scelta fosse la più idonea a consentire il calcolo della base imponibile dei soggetti che hanno aderito al regime forfetario, in attesa del definitivo consolidamento della classificazione ATECO 2025 e dell'adozione futura di nuovi coefficienti di redditività.

Con riguardo all'**articolo 2**, invece, la disposizione in esso contenuta è stata scelta quale soluzione migliore al fine di garantire, in maniera stabile, adeguata tutela della riservatezza dei consumatori finali e, al contempo, di cristallizzare le attuali modalità di trasmissione dei dati contenuti nelle fatture relative a prestazioni sanitarie, fondati sul Sistema Tessera Sanitaria, prescindendo dal Sistema di Interscambio.

Con riferimento all'**articolo 3**, si è ritenuto che le scelte operate fossero le più idonee a promuovere la diffusione sul territorio nazionale del servizio di ricarica elettrica presso stazioni accessibili al pubblico, senza necessità di identificazione del cliente, mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e, al contempo, a garantire il rispetto dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, evitando eccessivi aggravi in termini di tempi e costi in capo ai produttori delle infrastrutture e ai gestori delle colonnine di ricarica nonché assicurando il rispetto dei requisiti di sicurezza e inalterabilità dei flussi informativi.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

Per quanto concerne l'**articolo 4**, **comma 1**, le modifiche introdotte sui termini previsti per la trasmissione delle certificazioni uniche sono state ritenute le soluzioni migliori per agevolare gli adempimenti dei sostituti d'imposta, al fine di consentire una migliore programmazione e gestione delle attività esercitate dai soggetti destinatari e in un'ottica di promozione della *tax compliance*.
In relazione all'**articolo 4, comma 2**, la soluzione implementata è stata considerata la più idonea a garantire l'elaborazione e la messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata per i titolari di partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto del differimento del termine previsto per la trasmissione delle relative certificazioni uniche i cui dati sono utilizzati ai fini della predetta precompilata.
Con riferimento all'**articolo 5**, l'introduzione di un termine annuale, anziché semestrale, per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al sistema Tessera Sanitaria, è stata ritenuta la soluzione più idonea a semplificare il corretto adempimento del dovere informativo a carico dei soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria, senza pregiudicare il contenuto delle informazioni a disposizione dell'Agenzia delle entrate.
Per quanto riguarda l'**articolo 6**, si è ritenuto che l'abrogazione dell'istituto del concordato preventivo biennale per i contribuenti aderenti al regime forfetario fosse la più idonea a garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari, anche a fronte delle istanze pervenute dalle associazioni di categoria e considerato il ristretto numero dei contribuenti aderenti al regime forfetario che hanno aderito al concordato preventivo biennale nel corso del 2024.
Con riferimento all'**articolo 7**, l'introduzione di un limite di reddito incrementale, individuato nella soglia di 85.000 euro, ai fini della sottoposizione all'imposizione sostitutiva con aliquota più ridotta, risponde a molteplici esigenze, tra cui garantire che tale imposizione sostitutiva di maggiore favore rimanga circoscritta ai casi ordinari di crescita moderata del reddito concordato; rafforzando l'equità sia verso gli altri contribuenti non aderenti sia all'interno della platea dei partecipanti. In sintesi, la motivazione sottesa alla scelta dell'opzione è quella di delimitare il perimetro dell'agevolazione fiscale collegata al concordato, per assicurare che tale istituto mantenga la caratteristica di strumento di *compliance.*
Con particolare riguardo all'**articolo 8**, si è ritenuto che la scelta operata, ossia quella di escludere alcuni soggetti dalla possibilità di aderire al regime di concordato preventivo biennale, prevedendone anche la decadenza in specifiche circostanze, fosse la più idonea per armonizzare la disciplina nel caso in cui vi siano contribuenti che dichiarino individualmente redditi di lavoro autonomo, derivanti dall'esercizio di arti e professioni, e che contemporaneamente partecipino ad associazioni o società tra professionisti o avvocati, laddove solo uno dei soggetti (contribuente o società o associazione di appartenenza) aderisca alla proposta di concordato.
Con riferimento all'**articolo 9**, si è ritenuto che le scelte operate fossero le più idonee alla corretta comprensione della portata del regime di concordato preventivo biennale.
Con riferimento all'**articolo 10**, il differimento al 30 settembre di ciascun anno, ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, è stata ritenuta la soluzione migliore per promuovere una maggiore partecipazione all'istituto in parola.
Con riferimento all'**articolo 13**, si evidenzia che l'intervento normativo è l'unico in grado di far retroagire, in virtù del principio del *favor re*i, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 che ha introdotto, come già chiarito, l'articolo 17-*bis* del citato decreto legislativo n. 472 del 1997. La strada normativa intrapresa è l'unico strumento

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

in grado di consentire, senza soluzione di continuità, di avvalersi della definizione agevolata delle sanzioni tributarie in caso di autotutela parziale.
Con riferimento all'**articolo 14 comma 1, lettera a) e b) e comma 2, lettera a) e b), n. 1 e comma 2 lettere c), d) ed e),** si ritiene che l'eliminazione dei refusi e delle inesattezze sia l'unica opzione possibile per garantire la certezza del diritto. Per quel che, invece, riguarda, l'**articolo 14, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b), n. 2**, la modifica dell'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 472 del 1997 (e conseguentemente dell'articolo 20 del Testo unico sanzioni) è l'unica opzione idonea a impedire possibili vuoti normativi, evitare trattamenti differenziati a fronte di situazioni analoghe e prevenire contenziosi meramente pretestuosi e unicamente volti a diminuire le sanzioni.
Per quel che riguarda l'**articolo 15**, **l**a soluzione scelta (ossia la previsione di una sanzione minima in misura fissa) è l'unica conforme al principio di proporzionalità, consentendo allo stesso tempo di sanzionare un comportamento suscettibile, comunque, di pregiudicare l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria anche qualora l'imposta sia stata assolta.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'**articolo 3**, **comma 1**, laddove introduce il comma 1-*ter* all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente schema di decreto, l'individuazione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, nonché delle modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati, con riferimento al processo di certificazione fiscale delle operazioni di ricarica elettrica.
L'**articolo 5**, dello schema di decreto in esame, demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze l'individuazione del termine per l'invio annuale dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai dati relativi al 2025.
Le altre disposizioni dello schema di decreto, invece, non prevedono provvedimenti di attuazione.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio avviene attraverso l'utilizzo degli indicatori di cui al punto 2.2.

Con riguardo all'art. 11, gli effetti derivanti dall'attuazione degli interventi in oggetto saranno osservati mediante gli ordinari sistemi di controllo e monitoraggio propri del Dipartimento della Giustizia Tributaria e dell'Agenzia delle Entrate, nonché degli altri enti impositori, nei rispettivi settori di competenza.

Per il riscontro sul grado di raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, si continuerà, pertanto, a monitorare l'andamento dei dati tramite le relazioni trimestrali e annuali (MEF, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e Suprema Corte di cassazione), ponendo particolare attenzione al numero di conciliazioni definite in Cassazione. Questi dati saranno utili nel valutare

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN

l’impatto della normativa sull’operatività degli attori del processo tributario e il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL’AIR

In relazione alle disposizioni contenute nello schema di decreto nel suo complesso, si rappresenta che, pur non avendo svolto una specifica consultazione pubblica, sono stati presi in considerazione i rilievi critici segnalati dagli operatori, dal mondo accademico e dagli ordini professionali.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Nel corso delle suddette consultazioni inerenti al percorso di valutazione non sono emersi particolari aspetti problematici relativamente alle disposizioni contenute nello schema di decreto né, in generale, si è fatto ricorso a consulenze esterne.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 aprile 2025 Prot: 2025/0000573/TN